



---

*Documento di seduta*

---

**A8-0186/2017**

10.5.2017

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)  
(COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Sophia in 't Veld

(Rifusione – articolo 104 del regolamento)

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	74
ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA.....	76
ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE .....	78
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI....	80
ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI.....	111
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO .....	114



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0465),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0323/2016),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere motivato inviato dal Senato italiano, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 dicembre 2016<sup>1</sup>,
  - visto il parere del Comitato delle regioni dell'8 febbraio 2017<sup>2</sup>,
  - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi<sup>3</sup>,
  - vista la lettera in data 12 gennaio 2017 della commissione giuridica alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento,
  - visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0186/2017),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

---

<sup>1</sup> GU C 75 del 10.3.2017, pag. 97.

<sup>2</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

<sup>3</sup> GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

### **Proposta di direttiva** **Considerando 5**

#### *Testo della Commissione*

(5) Le condizioni di accoglienza variano tuttora considerevolmente tra gli Stati membri, sia in termini di organizzazione del sistema di accoglienza che in termini di standard offerti ai richiedenti. I persistenti problemi incontrati, in alcuni Stati membri, nel garantire il rispetto delle norme di accoglienza necessarie a un ***trattamento dignitoso*** dei richiedenti hanno contribuito all'onere sproporzionato che gli Stati membri con elevati standard di accoglienza si sono trovati a sostenere, con la conseguenza che questi ultimi subiscono ora pressioni volte ***ad abbassare*** tali standard. Condizioni di accoglienza ***più simili, stabilite a un livello adeguato*** per tutti gli Stati membri, contribuiranno a un trattamento più dignitoso e a una distribuzione più equa dei richiedenti asilo in tutta l'UE.

(5) Le condizioni di accoglienza variano tuttora considerevolmente tra gli Stati membri, sia in termini di organizzazione del sistema di accoglienza che in termini di standard offerti ai richiedenti. I persistenti problemi incontrati, in alcuni Stati membri, nel garantire il rispetto delle norme di accoglienza necessarie a un ***adeguato livello di vita*** dei richiedenti hanno contribuito all'onere sproporzionato che gli Stati membri con elevati standard di accoglienza si sono trovati a sostenere, con la conseguenza che questi ultimi subiscono ora pressioni volte ***a garantire il mantenimento di*** tali standard ***di accoglienza elevati. Nel contempo, gli Stati membri che si trovano in prima linea devono far fronte al peso sproporzionato degli arrivi massicci di migranti e richiedenti asilo che esercita una forte pressione sui loro mezzi di accoglienza e rischia di provocare un ulteriore deterioramento della qualità degli standard offerti.*** Condizioni di accoglienza simili ***e standard elevati*** per tutti gli Stati membri contribuiranno a un trattamento più dignitoso e a una distribuzione più equa dei richiedenti asilo in tutta l'Unione.

## Emendamento 2

### Proposta di direttiva Considerando 8

*Testo della Commissione*

(8) *Se si trova in uno Stato membro diverso da quello nel quale è tenuto ad essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], il richiedente non dovrebbe avere diritto alle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 14 a 17.*

*Emendamento*

*soppresso*

## Emendamento 3

### Proposta di direttiva Considerando 10

*Testo della Commissione*

(10) È opportuno adottare condizioni uniformi in materia di accoglienza dei richiedenti che siano sufficienti a garantire loro un livello di vita *dignitoso* e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri. L'armonizzazione delle condizioni di accoglienza dei richiedenti dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti dovuti alla diversità delle condizioni di accoglienza.

*Emendamento*

(10) È opportuno adottare condizioni uniformi in materia di accoglienza dei richiedenti che siano sufficienti a garantire loro un livello di vita *adeguato* e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri. L'armonizzazione delle condizioni di accoglienza dei richiedenti dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti dovuti alla diversità delle condizioni di accoglienza.

## Emendamento 4

### Proposta di direttiva Considerando 11

*Testo della Commissione*

(11) Affinché i richiedenti siano consapevoli delle conseguenze in cui incorrono se si rendono irreperibili, è opportuno che gli Stati membri li informino in modo uniforme, *il più presto possibile e al più tardi al momento della presentazione della loro domanda*, di tutti

*Emendamento*

(11) Affinché i richiedenti siano consapevoli delle conseguenze in cui incorrono se si rendono irreperibili, è opportuno che gli Stati membri li informino in modo uniforme *nel momento in cui la persona interessata presenta la domanda o al più tardi prima della*

gli obblighi *ai quali devono conformarsi* in relazione alle condizioni di accoglienza, *comprese le* circostanze in cui la concessione delle condizioni materiali di accoglienza può essere limitata, *così come di* tutti i benefici accordati.

*registrazione*, di tutti *i diritti e* gli obblighi in relazione alle condizioni di accoglienza. *Tali informazioni dovrebbero includere dati dettagliati in merito alle* circostanze in cui la concessione delle condizioni materiali di accoglienza può essere limitata, *a* tutti i benefici accordati, *all'assistenza e rappresentanza legali gratuite, alla tutela delle esigenze specifiche, al diritto di riesame o di ricorso contro il trattenimento o decisioni relative alla sostituzione, alla riduzione o alla revoca delle condizioni materiali di accoglienza nonché alle pertinenti procedure di asilo.*

## Emendamento 5

### Proposta di direttiva Considerando 12

#### *Testo della Commissione*

(12) L'esistenza di norme dell'UE armonizzate relative ai documenti da rilasciare ai richiedenti renderà più difficile per i richiedenti spostarsi senza autorizzazione all'interno dell'Unione. ***Occorre chiarire che gli Stati membri dovrebbero rilasciare un documento di viaggio ai richiedenti soltanto quando sussistano gravi ragioni umanitarie o altri motivi imperativi.*** La validità del documento di viaggio dovrebbe essere limitata alla finalità *e* alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali il documento è stato rilasciato. ***Gravi ragioni umanitarie possono*** essere ***adotte***, ad esempio, ***quando un richiedente abbia necessità*** di recarsi in un altro Stato membro per un trattamento medico o per far visita ai parenti in casi particolari, quali una grave malattia, il matrimonio o il funerale di ***un parente stretto***. Altri motivi ***imperativi*** potrebbero includere il caso in cui i richiedenti asilo che hanno ottenuto accesso al mercato del lavoro sono tenuti a viaggiare per motivi professionali, quello

#### *Emendamento*

(12) L'esistenza di norme dell'UE armonizzate relative ai documenti da rilasciare ai richiedenti renderà più difficile per i richiedenti spostarsi senza autorizzazione all'interno dell'Unione. La validità del documento di viaggio dovrebbe essere limitata alla finalità *o* alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali il documento è stato rilasciato. ***Uno di tali motivi potrebbe*** essere, ad esempio, ***la necessità di un richiedente*** di recarsi in un altro Stato membro per un trattamento medico o per far visita ai ***familiari o altri*** parenti ***stretti*** in casi particolari, quali una grave malattia, il matrimonio o il funerale di ***familiari o altri parenti stretti***. Altri motivi potrebbero includere il caso in cui i richiedenti asilo che hanno ottenuto accesso al mercato del lavoro sono tenuti a viaggiare per motivi professionali, quello di richiedenti che devono viaggiare nell'ambito di programmi di studio o ancora il caso di minori che viaggiano con la famiglia affidataria.



di richiedenti che devono viaggiare nell'ambito di programmi di studio o ancora il caso di minori che viaggiano con la famiglia affidataria.

## Emendamento 6

### Proposta di direttiva Considerando 13

#### *Testo della Commissione*

(13) Un richiedente non ha diritto di scegliere lo Stato membro in cui presentare domanda. Egli è tenuto a chiedere protezione internazionale ***nello Stato membro del suo primo ingresso o, in caso di presenza regolare, nello Stato membro di soggiorno o di residenza. Un richiedente che non abbia rispettato tale obbligo ha meno probabilità, in seguito alla determinazione dello Stato membro competente ai sensi del*** regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], ***di essere autorizzato a soggiornare nello Stato membro in cui ha fatto domanda, ed è pertanto più probabile che cerchi di fuggire. Il luogo in cui si trova deve pertanto essere attentamente sorvegliato.***

#### *Emendamento*

(13) Un richiedente non ha diritto di scegliere lo Stato membro in cui presentare domanda. Egli è tenuto a chiedere protezione internazionale ***secondo i criteri definiti nel*** regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino].

## Emendamento 7

### Proposta di direttiva Considerando 14

#### *Testo della Commissione*

(14) I richiedenti sono tenuti ***ad essere presenti nello*** Stato membro in cui hanno presentato domanda o nello Stato membro in cui sono trasferiti a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino]. Qualora un richiedente sia fuggito ***da tale Stato membro e, senza autorizzazione,*** si sia recato in un altro Stato membro, è indispensabile, al fine di garantire un

#### *Emendamento*

(14) I richiedenti sono tenuti ***a rimanere a disposizione delle autorità competenti dello*** Stato membro in cui hanno presentato domanda o nello Stato membro in cui sono trasferiti a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino]. Qualora un richiedente sia fuggito e si sia recato in un altro Stato membro ***senza autorizzazione*** è indispensabile, al fine di garantire un sistema europeo comune di

sistema europeo comune di asilo efficace, che il richiedente sia rinviato rapidamente nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente. Fino al momento di tale trasferimento, c'è il rischio che il richiedente possa rendersi irreperibile ed è quindi opportuno sorvegliare attentamente il luogo in cui si trova.

asilo efficace, che il richiedente sia rinviato rapidamente nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente. Fino al momento di tale trasferimento, c'è il rischio che il richiedente possa rendersi irreperibile ed è quindi opportuno sorvegliare attentamente il luogo in cui si trova.

## Emendamento 8

### Proposta di direttiva Considerando 15

*Testo della Commissione*

**(15) Il fatto che un richiedente sia già fuggito in precedenza in un altro Stato membro è un elemento importante da considerare nel valutare il rischio che si renda irreperibile. Al fine di assicurare che il richiedente non fugga nuovamente e resti a disposizione delle autorità competenti, una volta che questi sia stato rinviato nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente è opportuno sorvegliare attentamente il luogo in cui si trova.**

*Emendamento*

**soppresso**

## Emendamento 9

### Proposta di direttiva Considerando 16

*Testo della Commissione*

(16) Per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda di protezione internazionale, **per il trattamento rapido e il controllo efficace della procedura di determinazione dello Stato membro competente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino]**, o al fine di prevenire efficacemente la fuga del richiedente, gli Stati membri dovrebbero,

*Emendamento*

(16) Per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda di protezione internazionale o al fine di prevenire efficacemente la fuga del richiedente **nei casi in cui le autorità competenti abbiano stabilito che sussiste il rischio grave e imminente che il richiedente possa tentare la fuga**, gli Stati membri dovrebbero, se necessario, **avere la facoltà di** stabilire la residenza del

se necessario, stabilire la residenza del richiedente in un luogo determinato, ad esempio un centro di accoglienza, una casa privata, un appartamento, un albergo o altra struttura atta ad ospitare i richiedenti asilo. Siffatta decisione può essere necessaria per prevenire efficacemente la fuga del richiedente, in particolare nel caso in cui questi non abbia ottemperato all'obbligo di: **presentare domanda nello Stato membro del primo ingresso regolare o irregolare; all'obbligo di rimanere** nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente; o nel caso in cui il richiedente sia stato rinvio nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente dopo essere fuggito in un altro Stato membro. **Se** il richiedente **ha** diritto di fruire di condizioni materiali di accoglienza, esse dovrebbero essere subordinate anche all'obbligo di risiedere in tale luogo specifico.

richiedente in un luogo determinato, ad esempio un centro di accoglienza, una casa privata, un appartamento, un albergo o altra struttura atta ad ospitare i richiedenti asilo. Siffatta decisione può essere necessaria per prevenire efficacemente la fuga del richiedente, in particolare nel caso in cui questi non abbia ottemperato all'obbligo di rimanere nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente o nel caso in cui il richiedente sia stato rinvio nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente dopo essere fuggito in un altro Stato membro. **Laddove** il richiedente **avesse** diritto di fruire di condizioni materiali di accoglienza, esse dovrebbero essere subordinate anche all'obbligo di risiedere in tale luogo specifico.

## Emendamento 10

### Proposta di direttiva Considerando 17

#### *Testo della Commissione*

(17) Qualora vi siano motivi per ritenere che un richiedente possa rendersi irreperibile, lo Stato membro dovrebbe **obbligarlo** a presentarsi alle autorità competenti con la necessaria frequenza, al fine di verificarne la presenza in loco. Per dissuadere i richiedenti dal fuggire, gli Stati membri dovrebbero inoltre poter concedere le condizioni materiali di accoglienza, qualora il richiedente ne abbia diritto, solo in natura.

#### *Emendamento*

(17) Qualora vi siano motivi **specifici e oggettivi** per ritenere che **vi sia il rischio grave e imminente che** un richiedente possa rendersi irreperibile, lo Stato membro dovrebbe **aver facoltà, se necessario, proporzionato e debitamente giustificato dopo una valutazione individuale effettuata da un'autorità giurisdizionale, di obbligare il richiedente** a presentarsi alle autorità competenti con la necessaria frequenza, al fine di verificarne la presenza in loco. Per dissuadere i richiedenti dal fuggire, gli Stati membri dovrebbero inoltre poter concedere le condizioni materiali di accoglienza, qualora il richiedente ne abbia diritto, solo in natura. **Ai richiedenti dovrebbe essere garantita la possibilità di presentare ricorso contro le decisioni che li**

***obbligano a presentarsi alle autorità competenti.***

## **Emendamento 11**

### **Proposta di direttiva Considerando 18**

#### *Testo della Commissione*

(18) ***È necessario che tutte le decisioni che limitano la*** libertà di circolazione del richiedente ***si basino sul*** comportamento individuale e ***sulla*** particolare situazione della persona interessata, ***tenendo conto delle*** esigenze di accoglienza particolari del richiedente e ***del principio*** di proporzionalità. I richiedenti ***devono*** essere debitamente informati di tali decisioni e delle conseguenze della mancata osservanza.

#### *Emendamento*

(18) ***Qualsiasi limitazione della*** libertà di circolazione del richiedente ***dovrebbe essere adottata solamente come misura di ultima istanza e dovrebbe basarsi sulla decisione di un'autorità giurisdizionale, che tenga conto del*** comportamento individuale e ***della*** particolare situazione della persona interessata, ***incluse eventuali*** esigenze di accoglienza particolari del richiedente e ***i principi di necessità e*** proporzionalità. I richiedenti ***dovrebbero*** essere debitamente informati di tali decisioni e delle conseguenze della mancata osservanza. ***Ai richiedenti dovrebbe essere inoltre garantita la possibilità di presentare ricorso o richiesta di riesame contro tale decisione.***

## **Emendamento 12**

### **Proposta di direttiva Considerando 19**

#### *Testo della Commissione*

(19) In considerazione delle gravi conseguenze in cui possono incorrere i richiedenti che sono fuggiti o che sono considerati a rischio di fuga, il significato di "fuga" dovrebbe essere definito in modo da ricomprendervi sia un'azione deliberata volta ad evitare le procedure di asilo applicabili, sia il fatto di non rimanere a disposizione delle autorità competenti, ***anche lasciando il territorio in cui si è tenuti ad essere presenti.***

#### *Emendamento*

(19) In considerazione delle gravi conseguenze in cui possono incorrere i richiedenti che sono fuggiti o che sono considerati a rischio di fuga, il significato di "fuga" dovrebbe essere definito ***rigorosamente, in linea con le norme elaborate dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo,*** in modo da ricomprendervi sia un'azione deliberata volta ad evitare le procedure di asilo applicabili, sia il fatto di non rimanere a disposizione delle autorità competenti.

*L'ingresso irregolare e la mancanza di un indirizzo o di documenti che attestano l'identità del richiedente non dovrebbero costituire un criterio valido per stabilire il rischio di fuga.*

## Emendamento 13

### Proposta di direttiva Considerando 20

#### *Testo della Commissione*

(20) Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale, in particolare in conformità agli obblighi giuridici internazionali degli Stati membri, e all'articolo 31 della convenzione di Ginevra. I richiedenti possono essere trattenuti soltanto nelle circostanze eccezionali definite molto chiaramente nella presente direttiva e in base ai principi di necessità e proporzionalità per quanto riguarda sia le modalità che le finalità di tale trattenimento. È necessario che il trattenimento dei richiedenti ai sensi della presente direttiva sia disposto esclusivamente per iscritto dall'autorità giurisdizionale *o amministrativa*, indicandone la motivazione, compreso il caso in cui la persona è già in stato di trattenimento al momento della domanda di protezione internazionale. Il richiedente in stato di trattenimento dovrebbe godere effettivamente delle necessarie garanzie procedurali, quali il diritto a un ricorso giudiziario *dinanzi a un'autorità giurisdizionale nazionale*.

#### *Emendamento*

(20) Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale, in particolare in conformità agli obblighi giuridici internazionali degli Stati membri, e all'articolo 31 della convenzione di Ginevra. I richiedenti possono essere trattenuti soltanto nelle circostanze eccezionali definite molto chiaramente nella presente direttiva e in base ai principi di necessità e proporzionalità per quanto riguarda sia le modalità che le finalità di tale trattenimento. È necessario che il trattenimento dei richiedenti ai sensi della presente direttiva sia disposto esclusivamente per iscritto dall'autorità giurisdizionale, indicandone la motivazione, compreso il caso in cui la persona è già in stato di trattenimento al momento della domanda di protezione internazionale. ***Qualsiasi decisione che prevede un trattenimento dovrebbe contenere un riferimento all'esame delle alternative disponibili e ai motivi dell'impossibilità di porle in atto efficacemente*** Il richiedente in stato di trattenimento dovrebbe godere effettivamente delle necessarie garanzie procedurali, quali il diritto a un ricorso giudiziario *e il diritto a assistenza e rappresentanza legali gratuite*.

## Emendamento 14

### Proposta di direttiva Considerando 21

#### *Testo della Commissione*

(21) Se la residenza di un richiedente è stata stabilita in un determinato luogo, ma l'interessato non si è ancora conformato a tale obbligo, deve sussistere un rischio comprovato di fuga perché il richiedente possa essere trattenuto. In tutti i casi, occorre provvedere con particolare attenzione a che la durata del trattenimento sia proporzionata e termini non appena l'obbligo imposto al richiedente è stato assolto o non sussistono più motivi di ritenere che l'obbligo non verrà assolto. Il richiedente deve, inoltre, essere stato informato dell'obbligo in questione e delle eventuali conseguenze della mancata osservanza.

#### *Emendamento*

(21) Se la residenza di un richiedente è stata stabilita in un determinato luogo, ma l'interessato non si è ancora conformato a tale obbligo, deve sussistere un rischio comprovato, ***individualmente giustificato, imminente e grave*** di fuga perché il richiedente possa essere trattenuto. In tutti i casi, occorre provvedere con particolare attenzione a che la durata del trattenimento sia proporzionata e termini non appena l'obbligo imposto al richiedente è stato assolto o non sussistono più motivi di ritenere che l'obbligo non verrà assolto. Il richiedente deve, inoltre, essere stato informato dell'obbligo in questione e delle eventuali conseguenze della mancata osservanza.

## Emendamento 15

### Proposta di direttiva Considerando 30

#### *Testo della Commissione*

(30) Nell'applicare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la direttiva rispetti pienamente i principi dell'interesse superiore del minore e dell'unità familiare, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispettivamente. È necessario adattare le condizioni di accoglienza ***alla situazione specifica*** dei minori, sia non accompagnati che con la famiglia, con particolare riguardo alla loro sicurezza e all'assistenza emotiva e fisica,

#### *Emendamento*

(30) Nell'applicare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la direttiva rispetti pienamente i principi dell'interesse superiore del minore e dell'unità familiare, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispettivamente. ***Gli Stati membri dovrebbero assicurare anche il pieno rispetto della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e della***

*fornendole* in modo tale da favorire il loro sviluppo generale.

***Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna*** È necessario adattare le condizioni di accoglienza ***alle esigenze specifiche*** dei minori, sia non accompagnati che con la famiglia, con particolare riguardo alla loro sicurezza e ***alla prevenzione di episodi di violenza sessuale e di genere, in particolare assicurando alloggi adatti ai bambini, nonché*** all'assistenza emotiva e fisica e ***all'istruzione, garantendo che tutto avvenga*** in modo tale da favorire il loro sviluppo generale. ***Il trattenimento o confinamento di minori, sia non accompagnati che con la famiglia, non avviene mai nel loro interesse superiore e costituisce sempre una violazione dei diritti dei minori e va pertanto proibito.***

## Emendamento 16

### Proposta di direttiva Considerando 31

#### *Testo della Commissione*

(31) È necessario che gli Stati membri provvedano affinché i richiedenti ricevano ***la necessaria*** assistenza sanitaria, comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie, compresi gravi disturbi mentali. Per rispondere alle preoccupazioni di sanità pubblica per quanto riguarda la prevenzione delle malattie e la tutela della salute dei singoli richiedenti, l'accesso dei richiedenti ***alle cure sanitarie*** dovrebbe comprendere anche trattamenti medici a carattere preventivo, come le vaccinazioni. Gli Stati membri possono disporre che i richiedenti siano sottoposti a esame medico per ragioni di sanità pubblica. I risultati di esami medici non dovrebbero influenzare la valutazione delle domande di protezione internazionale, che dovrebbero essere

#### *Emendamento*

(31) È necessario che gli Stati membri provvedano affinché i richiedenti ricevano ***un accesso completo e gratuito ai necessari servizi di*** assistenza sanitaria, comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e ***di assistenza primaria, l'assistenza per la maternità e*** il trattamento essenziale delle malattie, compresi gravi disturbi mentali, ***quale la sindrome da stress posttraumatico, e l'accesso a servizi di salute riproduttiva e sessuale.*** Per rispondere alle preoccupazioni di sanità pubblica per quanto riguarda la prevenzione delle malattie e la tutela della salute ***e dei diritti*** dei singoli richiedenti, l'accesso dei richiedenti ***ai servizi sanitari*** dovrebbe comprendere anche ***servizi preventivi relativi alla salute sessuale e riproduttiva*** e trattamenti medici a carattere preventivo,

sempre effettuate in modo obiettivo e imparziale e su base individuale, in linea con il regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure].

come le vaccinazioni, *e l'assistenza secondaria*. Gli Stati membri possono disporre che i richiedenti siano sottoposti a esame medico per ragioni di sanità pubblica, *conformemente agli orientamenti elaborati congiuntamente dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie*. I risultati di esami medici non dovrebbero influenzare la valutazione delle domande di protezione internazionale, che dovrebbero essere sempre effettuate in modo obiettivo e imparziale e su base individuale, in linea con il regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure].

## Emendamento 17

### Proposta di direttiva Considerando 32

#### *Testo della Commissione*

(32) *Il diritto del richiedente alle condizioni materiali di accoglienza previste dalla presente direttiva può essere ridotto in determinate circostanze, ad esempio nei casi in cui un richiedente sia fuggito dallo Stato membro nel quale è tenuto ad essere presente recandosi in un altro Stato membro. Tuttavia, occorre che gli Stati membri assicurino in ogni caso ai richiedenti l'accesso all'assistenza sanitaria e standard di vita dignitosi conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, in particolare provvedendo alla sussistenza e alle necessità basilari del richiedente in termini di sicurezza fisica e dignità e in termini di relazioni interpersonali, tenendo in debito conto l'intrinseca vulnerabilità della persona in quanto richiedente protezione internazionale e quella della sua famiglia o del suo tutore.* Debita attenzione va accordata a richiedenti con esigenze di

#### *Emendamento*

(32) Occorre che gli Stati membri assicurino in ogni caso ai richiedenti l'accesso all'assistenza sanitaria e standard di vita *adeguati*. Debita attenzione va accordata *altresì* a richiedenti con esigenze di accoglienza *specifiche*. Occorre tener conto delle esigenze specifiche dei minori, in particolare per quanto riguarda il rispetto del diritto del minore all'istruzione e l'accesso all'assistenza sanitaria. È necessario tener conto delle esigenze specifiche *dei* richiedenti asilo che sono *stati* vittime di violenze *sessuali o* di genere, *in particolare le donne*, anche assicurando loro l'accesso, nelle varie fasi della procedura di asilo, alle cure mediche, all'assistenza legale, così come ad un'adeguata assistenza post-traumatica e al sostegno psicosociale. *Tali richiedenti dovrebbero essere considerati persone con esigenze di accoglienza specifiche.*



accoglienza *particolari*. Occorre tener conto delle esigenze specifiche dei minori, in particolare per quanto riguarda il rispetto del diritto del minore all'istruzione e l'accesso all'assistenza sanitaria. ***Quando il minore si trova in uno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente, gli Stati membri dovrebbero garantire che abbia accesso ad adeguate attività educative in attesa del trasferimento verso lo Stato membro competente.*** È necessario tener conto delle esigenze specifiche *delle donne* richiedenti asilo che sono *state* vittime di violenze di genere, anche assicurando loro l'accesso, nelle varie fasi della procedura di asilo, alle cure mediche, all'assistenza legale, così come ad un'adeguata assistenza post-traumatica e al sostegno psicosociale.

## **Emendamento 18**

### **Proposta di direttiva Considerando 33**

#### *Testo della Commissione*

(33) L'ambito di applicazione della definizione di "familiare" dovrebbe riflettere la realtà delle attuali tendenze migratorie, secondo le quali spesso i richiedenti arrivano nel territorio degli Stati membri dopo avere trascorso un lungo periodo di tempo in transito. ***La definizione dovrebbe pertanto includere le famiglie costituite al di fuori del paese di origine, ma prima dell'arrivo sul territorio degli Stati membri.***

#### *Emendamento*

(33) L'ambito di applicazione della definizione di "familiare" dovrebbe ***essere non discriminatorio e*** riflettere la realtà delle attuali tendenze migratorie, secondo le quali spesso i richiedenti arrivano nel territorio degli Stati membri dopo avere trascorso un lungo periodo di tempo in transito. ***Gli Stati membri dovrebbero applicare la definizione di "familiare" in conformità della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in merito all'ambito della definizione di famiglia. Dovrebbero pertanto tenere conto delle diverse circostanze di dipendenza e dell'attenzione particolare da accordare all'interesse superiore del minore, sottolineando l'importanza di proteggere***

*le richiedenti donne, che sono vittime di matrimoni infantili, precoci o forzati Le coppie non sposate non dovrebbero subire discriminazioni sulla base dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere.*

## Emendamento 19

### Proposta di direttiva Considerando 34

#### *Testo della Commissione*

(34) Per favorire l'autosufficienza dei richiedenti e ridurre le ampie divergenze esistenti tra gli Stati membri, è essenziale stabilire norme chiare sull'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro e provvedere a che tale accesso sia efficace, non imponendo condizioni che in pratica impediscono al richiedente la ricerca di un'occupazione. I test del mercato del lavoro utilizzati per dare priorità ai cittadini nazionali o ad altri cittadini dell'Unione, o a cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nello Stato membro interessato, non dovrebbero ostacolare l'effettivo accesso dei richiedenti al mercato del lavoro e dovrebbero essere applicati senza ledere il principio della preferenza per i cittadini dell'Unione enunciato nelle pertinenti disposizioni degli atti di adesione applicabili.

#### *Emendamento*

(34) Per favorire l'autosufficienza dei richiedenti e ridurre le ampie divergenze esistenti tra gli Stati membri, è essenziale stabilire norme chiare sull'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro e provvedere a che tale accesso sia efficace, non imponendo condizioni, ***tra cui restrizioni di settore, restrizioni relative all'orario di lavoro o formalità amministrative irragionevoli***, che in pratica impediscono al richiedente la ricerca di un'occupazione. ***Gli Stati membri dovrebbero inoltre adottare misure atte a garantire che l'ingresso dei richiedenti protezione internazionale nel mercato del lavoro non avvenga tramite un abbassamento dei salari applicabili, il che potrebbe a sua volta condurre a pratiche di dumping salariale.*** I test del mercato del lavoro utilizzati per dare priorità ai cittadini nazionali o ad altri cittadini dell'Unione, o a cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nello Stato membro interessato, non dovrebbero ostacolare l'effettivo accesso dei richiedenti al mercato del lavoro e dovrebbero essere applicati senza ledere il principio della preferenza per i cittadini dell'Unione enunciato nelle pertinenti disposizioni degli atti di adesione applicabili.

## Emendamento 20

### Proposta di direttiva Considerando 35

#### *Testo della Commissione*

(35) *Il periodo di tempo massimo per l'accesso al mercato del lavoro dovrebbe essere commisurato alla durata della procedura d'esame nel merito.* Al fine di aumentare le prospettive di integrazione e l'autosufficienza dei richiedenti, è *incoraggiato un accesso precoce* al mercato del lavoro *qualora la domanda sia verosimilmente fondata, segnatamente quando l'esame di tale domanda ha ricevuto priorità a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure].* *Gli Stati membri dovrebbero pertanto considerare la possibilità di ridurre il più possibile tale periodo di tempo affinché i richiedenti asilo abbiano accesso al mercato del lavoro al più tardi entro tre mesi dalla data in cui è stata presentata la domanda, qualora la domanda sia verosimilmente fondata. Gli Stati membri non dovrebbero invece consentire l'accesso al mercato del lavoro ai richiedenti la cui domanda di protezione internazionale è verosimilmente infondata e per la quale si applica una procedura di esame accelerata.*

## Emendamento 21

### Proposta di direttiva Considerando 39

#### *Testo della Commissione*

(39) *A motivo della possibile natura temporanea del soggiorno dei richiedenti e fatto salvo il regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri dovrebbero poter escludere gli assegni familiari e di disoccupazione dal principio della parità*

#### *Emendamento*

(35) Al fine di aumentare le prospettive di integrazione e l'autosufficienza dei richiedenti, *dovrebbe essere assicurato loro l'accesso* al mercato del lavoro *il prima possibile ed entro due mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.*

*di trattamento tra i richiedenti e i cittadini nazionali, e dovrebbero poter limitare l'applicazione della parità di trattamento per quanto concerne l'istruzione e la formazione professionale.* Può essere *inoltre* limitato il diritto alla libertà di associazione e di adesione ad organizzazioni, escludendo i richiedenti dalla partecipazione alla gestione di determinati organismi e dall'esercizio di una carica pubblica.

## **Emendamento 22**

### **Proposta di direttiva Considerando 40 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(40 bis) Ai richiedenti cui è stato accordato l'accesso al mercato del lavoro dovrebbe essere consentito richiedere la Carta blu UE conformemente alla legislazione dell'UE in materia. Ai richiedenti cui è stato accordato l'accesso al mercato del lavoro dovrebbe essere altresì consentito richiedere un permesso di soggiorno per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari conformemente alla legislazione pertinente dell'UE.*

## **Emendamento 23**

### **Proposta di direttiva Considerando 40 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(40 ter) Le competenze linguistiche sono indispensabili per assicurare che i richiedenti godano di un tenore di vita adeguato. L'apprendimento della lingua ufficiale o di una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato aumenterebbe l'autonomia e le possibilità*

*di integrazione nella società ospitante e costituisce altresì un deterrente contro i movimenti secondari. L'accesso effettivo ai corsi di lingua dovrebbe pertanto essere garantito a tutti i richiedenti a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.*

## **Emendamento 24**

### **Proposta di direttiva Considerando 41**

#### *Testo della Commissione*

(41) Per garantire che le condizioni materiali di accoglienza fornite ai richiedenti siano conformi ai principi stabiliti dalla presente direttiva, è necessario precisare la natura di tali condizioni, ivi compresi non solo l'alloggio, il vitto e il vestiario, ma anche beni non alimentari di prima necessità, quali articoli sanitari. È altresì necessario che gli Stati membri determinino il livello delle condizioni materiali di accoglienza fornite sotto forma di sussidi economici o buoni in base ai pertinenti riferimenti applicati per garantire standard di vita adeguati ai cittadini nazionali, quali sussidi integrativi al reddito minimo, pensioni minime, indennità di disoccupazione e prestazioni di assistenza sociale. Ciò non implica che le prestazioni concesse debbano essere identiche a quelle previste per i cittadini dello Stato in questione. ***Gli Stati membri possono prevedere un trattamento meno favorevole per i richiedenti rispetto ai propri cittadini secondo quanto disposto dalla presente direttiva.***

## **Emendamento 25**

### **Proposta di direttiva Considerando 42**

#### *Emendamento*

(41) Per garantire che le condizioni materiali di accoglienza fornite ai richiedenti siano conformi ai principi stabiliti dalla presente direttiva, è necessario precisare la natura di tali condizioni, ivi compresi non solo l'alloggio, il vitto e il vestiario, ma anche beni non alimentari di prima necessità, quali articoli sanitari, ***dispositivi medici o materiale scolastico***. È altresì necessario che gli Stati membri determinino il livello delle condizioni materiali di accoglienza fornite sotto forma di sussidi economici o buoni in base ai pertinenti riferimenti applicati per garantire standard di vita adeguati ai cittadini nazionali, quali sussidi integrativi al reddito minimo, pensioni minime, indennità di disoccupazione e prestazioni di assistenza sociale. Ciò non implica che le prestazioni concesse debbano essere identiche a quelle previste per i cittadini dello Stato in questione.

### *Testo della Commissione*

(42) ***Per limitare le possibilità di abuso del sistema di accoglienza***, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di fornire condizioni materiali di accoglienza solo nella misura in cui i richiedenti non dispongono di mezzi sufficienti per provvedere a se stessi. Quando valutano le risorse del richiedente e gli impongono di sostenere o di contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza, gli Stati membri dovrebbero rispettare il principio di proporzionalità e tener conto delle circostanze individuali del richiedente e della necessità di rispettare la sua dignità o integrità personale, comprese le esigenze di accoglienza ***particolari***. I richiedenti non dovrebbero essere obbligati a sostenere i costi delle cure sanitarie loro necessarie, né a contribuirvi. La possibilità di abuso del sistema di accoglienza dovrebbe essere contrastata anche specificando le circostanze in cui l'alloggio, il vitto e il vestiario, ma anche beni non alimentari di prima necessità, quali articoli sanitari, sotto forma di sussidi economici o buoni possono essere sostituiti da condizioni di accoglienza fornite in natura e le circostanze in cui il sussidio giornaliero può essere ridotto o revocato, pur garantendo nel contempo un livello di vita ***dignitoso*** a tutti i richiedenti.

### **Emendamento 26**

#### **Proposta di direttiva Considerando 49**

### *Testo della Commissione*

(49) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'istituzione di norme relative alle condizioni di accoglienza dei richiedenti negli Stati membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo

### *Emendamento*

(42) Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di fornire condizioni materiali di accoglienza solo nella misura in cui i richiedenti non dispongono di mezzi sufficienti per provvedere a se stessi. Quando valutano le risorse del richiedente e gli impongono di sostenere o di contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza, gli Stati membri dovrebbero rispettare il principio di proporzionalità e tener conto delle circostanze individuali del richiedente e della necessità di rispettare la sua dignità o integrità personale, comprese le esigenze di accoglienza ***specifiche***. I richiedenti non dovrebbero essere obbligati a sostenere i costi delle cure sanitarie loro necessarie, né a contribuirvi. La possibilità di abuso del sistema di accoglienza dovrebbe essere contrastata anche specificando le circostanze in cui l'alloggio, il vitto e il vestiario, ma anche beni non alimentari di prima necessità, quali articoli sanitari, sotto forma di sussidi economici o buoni possono essere sostituiti da condizioni di accoglienza fornite in natura e le circostanze in cui il sussidio giornaliero può essere ridotto o revocato, pur garantendo nel contempo un livello di vita ***adeguato*** a tutti i richiedenti.

### *Emendamento*

(49) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'istituzione di norme ***comuni*** relative alle condizioni di accoglienza dei richiedenti negli Stati membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può

della portata e degli effetti della presente direttiva, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

dunque, a motivo della portata e degli effetti della presente direttiva, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

### *Motivazione*

*Norme minime comuni relative alle condizioni di accoglienza sono essenziali per scoraggiare i movimenti secondari dei migranti irregolari.*

## **Emendamento 27**

### **Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 1**

#### *Testo della Commissione*

1) «domanda di protezione internazionale»: la domanda di protezione internazionale quale definita all'articolo [4, **paragrafo 2, lettera a**], del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento **procedure**];

#### *Emendamento*

1) «domanda di protezione internazionale»: la domanda di protezione internazionale quale definita all'articolo [2, **paragrafo 7**], del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento **qualifiche**];

## **Emendamento 28**

### **Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 2**

#### *Testo della Commissione*

2) «richiedente»: il richiedente ai sensi dell'articolo 4, **paragrafo 2, lettera b**), del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento **procedure**];

#### *Emendamento*

2) «richiedente»: il richiedente ai sensi dell'articolo 2, **punto 8**, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento **qualifiche**];

## Emendamento 29

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – punto 3

##### *Testo della Commissione*

3) «**familiari**»: i familiari ai sensi dell'articolo 2, **punto 9**, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento **qualifiche**];

##### *Emendamento*

3) i familiari ai sensi dell'articolo 2, **lettera g**, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento **Dublino**];

## Emendamento 30

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – punto 7

##### *Testo della Commissione*

7) "condizioni materiali di accoglienza": le condizioni di accoglienza che includono alloggio, vitto e vestiario, e altri beni non alimentari di prima necessità che corrispondano alle esigenze dei richiedenti nelle loro specifiche condizioni di accoglienza, quali articoli sanitari, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, o una combinazione delle tre possibilità, nonché un sussidio per le spese giornaliere;

##### *Emendamento*

7) "condizioni materiali di accoglienza": le condizioni di accoglienza che includono alloggio, vitto e vestiario, e altri beni non alimentari di prima necessità che corrispondano alle esigenze dei richiedenti nelle loro specifiche condizioni di accoglienza, quali articoli sanitari, **dispositivi medici o materiale scolastico**, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, o una combinazione delle tre possibilità, nonché un sussidio per le spese giornaliere;

## Emendamento 31

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**(7 bis) "adeguata qualità di vita": un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della propria famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, all'istruzione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari;**



## Emendamento 32

### Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 10

#### *Testo della Commissione*

10) "fuga": l'azione con la quale il richiedente asilo, **al fine di** evitare procedure di asilo, **lasci il territorio in cui è tenuto ad essere presente in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino] o non rimanga a disposizione delle competenti autorità o del giudice;**

#### *Emendamento*

10) "fuga": l'azione **deliberata** con la quale il richiedente asilo **mira a** evitare **le** procedure di asilo **applicabili** non **rimanendo** a disposizione delle autorità **competenti;**

## Emendamento 33

### Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 11

#### *Testo della Commissione*

11) "rischio di fuga": la sussistenza in un caso individuale di motivi, basati su criteri obiettivi **definiti dalla** normativa nazionale, per ritenere che un richiedente possa tentare la fuga;

#### *Emendamento*

11) "rischio di fuga": la sussistenza **dimostrata** in un caso individuale di motivi **specifici**, basati su criteri obiettivi **e specifici in conformità delle norme elaborate dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e della** normativa nazionale, per ritenere che un richiedente possa tentare la fuga; **tali criteri non includono il semplice fatto di essere un richiedente ai sensi del regolamento (UE) .../... [regolamento procedure] o la nazionalità del richiedente;**

## Emendamento 34

### Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 13

*Testo della Commissione*

13) "richiedente con esigenze di accoglienza **particolari**": il richiedente che **necessita** di garanzie **particolari** per godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva, **quali i** minori, **i** minori non accompagnati, **i** disabili, **gli** anziani, **le** donne in stato di gravidanza, **i** genitori singoli con figli minori, **le** vittime della tratta di esseri umani, **le** persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali **e le** persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica **o** sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili.

*Emendamento*

13) "richiedente con esigenze di accoglienza **specifiche**": il richiedente che **si ritiene necessiti** di **condizioni o** garanzie **specifiche** per godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva **e che rientra potenzialmente in una delle seguenti categorie**: minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, **donne sole, ragazze adolescenti, nuclei familiari con capofamiglia donna, persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali**, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, **vittime di matrimoni infantili, precoci o forzati, non credenti, apostati e minoranze religiose**, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, **inclusa la sindrome da stress post-traumatico**, e persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, **dettata da pregiudizi**, sessuale **o di genere**, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili.

**Emendamento 35**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 3 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. **La presente direttiva non si applica quando si applica la direttiva 2001/55/CE<sup>31</sup> del Consiglio.**

*Emendamento*

**soppresso**

---

<sup>31</sup>**Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze**

*dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 1).*

## **Emendamento 36**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. Gli Stati membri applicano la presente direttiva a tutti i minori non accompagnati, dal momento del loro arrivo nel territorio dello Stato membro fino al momento del loro riconoscimento come rifugiati o della concessione di protezione sussidiaria a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] o della concessione di un'altra forma di protezione umanitaria, oppure fino al momento del loro trasferimento in un paese terzo, nel loro interesse superiore, conformemente al diritto nazionale.**

## **Emendamento 37**

### **Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Gli Stati membri possono stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti e dei parenti stretti **a loro carico** presenti nello stesso Stato membro, oppure per motivi umanitari, purché tali disposizioni siano compatibili con la presente direttiva.

Gli Stati membri possono stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti e dei **familiari o altri** parenti stretti presenti nello stesso Stato membro, oppure per motivi umanitari, purché tali disposizioni siano compatibili con la presente direttiva.

## Emendamento 38

### Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri informano i richiedenti, **quanto prima e al più tardi all'atto della presentazione della domanda di protezione internazionale**, di qualsiasi beneficio riconosciuto e degli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza. Essi precisano nelle informazioni fornite **che il richiedente non ha diritto alle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 14 a 17 della presente direttiva, come previsto all'articolo 17 bis, in nessuno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino].**

#### *Emendamento*

Gli Stati membri informano i richiedenti, **nel momento in cui la persona presenta una domanda o al più tardi prima della registrazione**, di qualsiasi beneficio riconosciuto e degli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza. Essi precisano, **come minimo**, nelle informazioni fornite **a quali condizioni di accoglienza ha diritto il richiedente, le conseguenze di una fuga, le ragioni del trattenimento, le ragioni della sostituzione, limitazione o revoca di qualsiasi condizione materiale di accoglienza e il diritto del richiedente di presentare ricorso contro il trattenimento o le decisioni relative alla sostituzione, limitazione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza. Esse comprendono informazioni pertinenti relative alle circostanze personali del richiedente che possano determinare la sua collocazione nella categoria di richiedenti con esigenze di accoglienza specifiche o necessità di garanzie procedurali particolari in conformità della presente direttiva e del [regolamento procedure] rispettivamente.**

## Emendamento 39

### Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti siano informati sulle organizzazioni o sui gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale e sulle organizzazioni che possono aiutarli o

#### *Emendamento*

Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti siano informati sulle organizzazioni o sui gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale e **assistenza e rappresentanza legali gratuite**

informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, compresa l'assistenza sanitaria.

e sulle organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, compresa l'assistenza sanitaria.

## Emendamento 40

### Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite per iscritto **utilizzando** un modello elaborato dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. Se necessario, tali informazioni sono anche fornite oralmente e adattate alle esigenze dei minori.

#### *Emendamento*

2. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite per iscritto **in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro, sulla base di** un modello elaborato dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. Se necessario, tali informazioni sono anche fornite oralmente e **in forma visiva mediante video o pittogrammi, sono** adattate alle esigenze dei minori **o delle persone con esigenze di accoglienza specifiche e tengono in considerazione le circostanze individuali del richiedente.**

## Emendamento 41

### Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri forniscono ai richiedenti un documento di viaggio **soltanto quando sussistano gravi ragioni umanitarie o altri motivi imperativi che ne rendano necessaria** la presenza in un altro Stato. La validità del documento di viaggio è limitata alla finalità e alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri forniscono ai richiedenti un documento di viaggio **senza indugio, quando è richiesta** la presenza **del richiedente** in un altro Stato. **Ciò comprende le circostanze in cui un richiedente ha necessità di recarsi in un altro Stato per una o più delle seguenti**

il documento è stato rilasciato.

*ragioni:*

- a) per cure mediche*
- b) per far visita a parenti in casi particolari, ad esempio una grave malattia di familiari o altri parenti stretti, o per partecipare a il matrimonio o il funerale di familiari o altri parenti stretti.*
- c) nel caso di richiedenti asilo che hanno ottenuto accesso al mercato del lavoro, per effettuare viaggi essenziali per motivi professionali;*
- d) per l'obbligo di viaggio del richiedente nell'ambito di programmi di studio;*
- e) nel caso di minori, per la necessità di viaggiare con la famiglia affidataria.*

La validità del documento di viaggio è limitata alla finalità o alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali il documento è stato rilasciato. *Tale documento di viaggio permette di fare ritorno nel territorio dello Stato membro che lo rilascia molteplici volte entro il termine del relativo periodo di validità.*

## **Emendamento 42**

### **Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 bis. Gli Stati membri non esigono una documentazione inutile o sproporzionata né impongono altri requisiti amministrativi ai richiedenti per il solo fatto che chiedono protezione internazionale o soltanto in base alla loro nazionalità, prima di riconoscere loro i diritti conferiti dalla presente direttiva.*

## Emendamento 43

### Proposta di direttiva

#### Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri **stabiliscono** se necessario un luogo specifico di residenza per il richiedente, per uno dei seguenti motivi:

##### *Emendamento*

2. Gli Stati membri **possono stabilire** se necessario un luogo specifico di residenza per il richiedente, **ad esempio un centro di accoglienza, una casa privata, un appartamento, un albergo o un'altra struttura atta ad ospitare i richiedenti, sulla base di criteri oggettivi stabiliti dal diritto nazionale e di una decisione delle autorità giurisdizionali e** per uno dei seguenti motivi **giustificati**:

## Emendamento 44

### Proposta di direttiva

#### Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

c) **per il trattamento rapido e il controllo efficace della procedura di determinazione dello Stato membro competente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino];**

##### *Emendamento*

**soppresso**

## Emendamento 45

### Proposta di direttiva

#### Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

d) per prevenire efficacemente che il richiedente si renda irreperibile, in particolare:

##### *Emendamento*

d) per prevenire efficacemente che il richiedente si renda irreperibile, **nel caso in cui le autorità competenti abbiano stabilito che sussiste un rischio di fuga,** in particolare:

## Emendamento 46

### Proposta di direttiva

#### Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d – trattino 1

##### *Testo della Commissione*

– se il richiedente non ha rispettato l'obbligo di presentare domanda nello Stato membro del primo ingresso di cui all'articolo [4, paragrafo 1,] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino] e si è recato senza un'adeguata giustificazione in un altro Stato membro nel quale ha presentato domanda di asilo; o

##### *Emendamento*

– se il richiedente, ***in modo intenzionale***, non ha rispettato l'obbligo di presentare domanda nello Stato membro del primo ingresso di cui all'articolo [4, paragrafo 1,] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino] ***allo scopo di evitare le procedure di asilo applicabili*** e si è recato senza un'adeguata giustificazione in un altro Stato membro nel quale ha presentato domanda di asilo; o

## Emendamento 47

### Proposta di direttiva

#### Articolo 7 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. Qualora vi siano motivi per ritenere che un richiedente possa tentare la fuga, gli Stati membri, se necessario, ***gli impongono*** di segnalare la sua presenza alle autorità competenti o di comparire personalmente dinanzi alle stesse, senza indugio o in una data specifica, tutte le volte che sia necessario per prevenire efficacemente che il richiedente si renda irreperibile.

##### *Emendamento*

3. Qualora vi siano motivi per ritenere che un richiedente possa tentare la fuga, gli Stati membri, se necessario ***e proporzionato e sulla base di una decisione delle autorità giurisdizionali, possono imporgli*** di segnalare la sua presenza alle autorità competenti o di comparire personalmente dinanzi alle stesse, senza indugio o in una data specifica, tutte le volte che sia necessario per prevenire efficacemente che il richiedente si renda irreperibile, ***ma non più di una volta per giorno lavorativo. Tale decisione è oggetto di un appello o una verifica dinanzi a un'autorità giurisdizionale in conformità dell'articolo 25.***



## Emendamento 48

### Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Gli Stati membri prevedono la possibilità di concedere ai richiedenti un permesso temporaneo di allontanarsi dal loro luogo di residenza. Le decisioni sono adottate in modo obiettivo ed imparziale nel merito del singolo caso, e sono motivate qualora siano negative.

#### *Emendamento*

4. Gli Stati membri prevedono la possibilità di concedere ai richiedenti un permesso temporaneo di allontanarsi dal loro luogo di residenza **e di risiedere altrove**. Le decisioni sono adottate in modo obiettivo ed imparziale nel merito del singolo caso, e sono motivate qualora siano negative.

## Emendamento 49

### Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. Gli Stati membri fanno obbligo ai richiedenti di comunicare il loro luogo di residenza o indirizzo, o un recapito telefonico al quale possono essere contattati, alle autorità competenti e di notificare loro con la massima tempestività qualsiasi loro successiva modificazione.

#### *Emendamento*

5. Gli Stati membri fanno obbligo ai richiedenti di comunicare il loro luogo di residenza o indirizzo, o un recapito telefonico **o, ove applicabile, un indirizzo di posta elettronica** al quale possono essere contattati, alle autorità competenti e di notificare loro con la massima tempestività qualsiasi loro successiva modificazione.

## Emendamento 50

### Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 8

#### *Testo della Commissione*

8. Gli Stati membri indicano i motivi di fatto e, se del caso, di diritto di ogni decisione adottata a norma del presente articolo. I richiedenti sono informati immediatamente per iscritto, in una lingua che essi comprendono o che

#### *Emendamento*

8. Gli Stati membri indicano i motivi di fatto e, se del caso, di diritto di ogni decisione adottata a norma del presente articolo. I richiedenti sono informati immediatamente per iscritto, in una lingua che essi comprendono o che

ragionevolmente si suppone a loro comprensibile, dell'adozione di una siffatta decisione, delle procedure per impugnare la decisione ai sensi dell'articolo 25 e delle conseguenze dell'inosservanza degli obblighi imposti dalla stessa.

ragionevolmente si suppone a loro comprensibile, ***in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro***, dell'adozione di una siffatta decisione, delle procedure per impugnare la decisione ai sensi dell'articolo 25 e delle conseguenze dell'inosservanza degli obblighi imposti dalla stessa.

## **Emendamento 51**

### **Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo fatto di essere un richiedente.

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo fatto di essere un richiedente ***o sulla base della sua nazionalità. Il trattenimento si basa su una decisione delle autorità giurisdizionali, è strettamente necessario allo scopo di garantire l'adempimento di un obbligo specifico e concreto che spetta al richiedente, ha termine non appena tale obbligo specifico e concreto sia adempiuto e non ha carattere punitivo.***

## **Emendamento 52**

### **Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***2 bis. I richiedenti non sono trattenuti prima di averne valutato le esigenze di accoglienza specifiche a norma dell'articolo 21.***

## Emendamento 53

### Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Il trattenimento dei richiedenti è disposto per iscritto dall'autorità giurisdizionale *o amministrativa*. Il provvedimento di trattenimento precisa le motivazioni di fatto e di diritto sulle quali si basa.

#### *Emendamento*

2. Il trattenimento dei richiedenti è disposto per iscritto dall'autorità giurisdizionale. Il provvedimento di trattenimento precisa le motivazioni di fatto e di diritto sulle quali si basa.  
***Contiene inoltre un riferimento all'esame delle alternative disponibili e ai motivi dell'impossibilità di porle in atto efficacemente***

## Emendamento 54

### Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. ***Se il trattenimento è disposto dall'autorità amministrativa, gli Stati membri assicurano una rapida verifica in sede giudiziaria, d'ufficio e/o su domanda del richiedente, della legittimità del trattenimento. Se effettuata d'ufficio, tale verifica è disposta il più rapidamente possibile a partire dall'inizio del trattenimento stesso. Se effettuata su domanda del richiedente, è disposta il più rapidamente possibile dopo l'avvio del relativo procedimento. A tal fine, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale il termine entro il quale effettuare la verifica in sede giudiziaria d'ufficio e/o su domanda del richiedente.***

#### *Emendamento*

***soppresso***

## Emendamento 55

### Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

5. Il provvedimento di trattenimento è riesaminato da un'autorità giurisdizionale a intervalli ragionevoli, d'ufficio e/o su richiesta del richiedente in questione, in particolare nel caso di periodi di trattenimento prolungati, qualora si verificano circostanze o emergano nuove informazioni che possano mettere in discussione la legittimità del trattenimento.

*Emendamento*

5. Il provvedimento di trattenimento è riesaminato da un'autorità giurisdizionale a intervalli ragionevoli, d'ufficio e/o su richiesta del richiedente in questione, in particolare nel caso di periodi di trattenimento prolungati, qualora si verificano circostanze o emergano nuove informazioni che possano mettere in discussione la legittimità del trattenimento. ***Se in seguito a una verifica in sede giudiziaria il trattenimento è ritenuto illegittimo, il richiedente interessato è rilasciato immediatamente.***

**Emendamento 56**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Nei casi di verifica in sede giudiziaria del provvedimento di trattenimento di cui al paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti abbiano accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali. ***Ciò include, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione all'udienza dinanzi alle autorità giurisdizionali a nome del richiedente.***

*Emendamento*

Nei casi di verifica in sede giudiziaria del provvedimento di trattenimento di cui al paragrafo ***5 del presente articolo***, gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti abbiano accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali ***in conformità delle condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi da 2 a 6;***

**Emendamento 57**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 2**

*Testo della Commissione*

***L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono prestate da persone adeguatamente qualificate, autorizzate o***

*Emendamento*

***soppresso***

*riconosciute ai sensi del diritto nazionale, i cui interessi non contrastano o non possono potenzialmente contrastare con quelli del richiedente.*

## **Emendamento 58**

### **Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**7. *Gli Stati membri possono anche disporre che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite siano concesse:*** **soppresso**

**a) *soltanto a chi non disponga delle risorse necessarie; e/o***

**b) *soltanto mediante i servizi forniti da avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dal diritto nazionale ad assistere e rappresentare i richiedenti.***

## **Emendamento 59**

### **Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 8**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**8. *Gli Stati membri possono altresì:*** **soppresso**

**a) *imporre limiti monetari e/o temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite, purché essi non costituiscano restrizioni arbitrarie all'assistenza e alla rappresentanza legali;***

**b) *prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso ai richiedenti non sia più favorevole di quello di norma concesso ai***

*propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale.*

## **Emendamento 60**

### **Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 9**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**9.** *Gli Stati membri possono esigere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente.*

**soppresso**

## **Emendamento 61**

### **Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 10**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**10.** *Le modalità di accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali sono stabilite dal diritto nazionale.*

**soppresso**

## **Emendamento 62**

### **Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1.** Lo stato di salute, anche mentale, dei richiedenti trattenuti che hanno esigenze di accoglienza *particolari* costituisce la preoccupazione principale

**1.** Lo stato di salute, anche mentale, dei richiedenti trattenuti che hanno esigenze di accoglienza *specifiche* costituisce la preoccupazione principale

delle autorità nazionali.

delle autorità nazionali.

### **Emendamento 63**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2**

##### *Testo della Commissione*

Ai richiedenti con esigenze di accoglienza **particolari** trattenuti gli Stati membri assicurano controlli periodici e sostegno adeguato tenendo conto della loro particolare situazione, anche dal punto di vista **sanitario**.

##### *Emendamento*

Ai richiedenti con esigenze di accoglienza **specifiche** trattenuti gli Stati membri assicurano controlli periodici e sostegno adeguato tenendo conto della loro particolare situazione, anche dal punto di vista **della salute fisica e mentale**.

### **Emendamento 64**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

I minori sono trattenuti **solo come misura di ultima ratio e dopo aver accertato che misure alternative meno coercitive non possono essere applicate in maniera efficace. A tale trattenimento deve farsi ricorso per un periodo di durata più breve possibile ed è fatto il possibile perché siano rilasciati e ospitati in alloggi idonei per i minori.**

##### *Emendamento*

I minori **non** sono trattenuti. **Gli Stati membri stabiliscono invece disposizioni di assistenza appropriate e accolgono i minori e le famiglie con figli minorenni in conformità dell'articolo 22, paragrafo 3, durante l'esame della loro domanda di protezione internazionale.**

### **Emendamento 65**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2**

##### *Testo della Commissione*

L'interesse superiore del minore, di cui all'articolo 22, paragrafo 2, deve essere una considerazione preminente per gli Stati

##### *Emendamento*

L'interesse superiore del minore, di cui all'articolo 22, paragrafo 2, deve essere una considerazione preminente per gli Stati

membri.

membri. *Le adeguate disposizioni in materia di assistenza e le misure per l'accoglienza dei minori e delle loro famiglie sono adottate a livello delle comunità, sono il meno intrusive possibile e rispettano il diritto al rispetto della vita privata e familiare.*

## **Emendamento 66**

### **Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*I minori trattenuti devono vedere assicurato il loro diritto all'istruzione e avere la possibilità di svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e attività ricreative consone alla loro età.*

*soppresso*

## **Emendamento 67**

### **Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3.** *I minori non accompagnati sono trattenuti solo in circostanze eccezionali. È fatto il possibile affinché i minori non accompagnati trattenuti siano rilasciati il più rapidamente possibile.*

*soppresso*

*I minori non accompagnati non sono mai trattenuti in istituti penitenziari.*

*Per quanto possibile, ai minori non accompagnati deve essere fornita una sistemazione in istituti dotati di personale che tenga conto dei diritti e delle esigenze di persone della loro età e in strutture consone ai minori non accompagnati.*

*Ai minori non accompagnati trattenuti gli Stati membri garantiscono una*



*sistemazione separata dagli adulti.*

## **Emendamento 68**

### **Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

**4. Alle famiglie trattenute è fornita una sistemazione separata che ne tuteli l'intimità.**

*Emendamento*

**soppresso**

## **Emendamento 69**

### **Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 1**

*Testo della Commissione*

**5. Alle richiedenti trattenute gli Stati membri garantiscono una sistemazione separata dai richiedenti uomini, salvo che si tratti di familiari e che tutti gli interessati vi acconsentano.**

*Emendamento*

**5. Gli Stati membri garantiscono che i richiedenti di diverso sesso trattenuti alloggino in sistemazioni separate, salvo che si tratti di familiari e che tutti gli interessati vi acconsentano.**

## **Emendamento 70**

### **Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

**6. In casi debitamente giustificati e per un periodo ragionevole di durata più breve possibile, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 2, terzo comma, al paragrafo 4 e al paragrafo 5, primo comma, se il richiedente è trattenuto in un posto di frontiera o in una zona di transito, fatti salvi i casi di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure].**

*Emendamento*

**6. In casi debitamente giustificati e per un periodo ragionevole di durata più breve possibile, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 5, primo comma, se il richiedente è trattenuto in un posto di frontiera o in una zona di transito.**

## Motivazione

*Gli emendamenti volti a vietare il trattenimento di minori sono indissolubilmente legati a emendamenti ricevibili in base al progetto di relazione al fine di rafforzare le condizioni legate alla privazione della libertà personale e per rendere più efficaci le disposizioni in materia di trattamento delle persone vulnerabili, inclusi i minori. Questo emendamento è altresì indissolubilmente connesso all'emendamento ammissibile del relatore relativo all'articolo 8, paragrafo 3, lettera d) (AM 31 del progetto di relazione).*

### Emendamento 71

#### Proposta di direttiva

#### Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri consentono ai figli minori di richiedenti e ai richiedenti minori di accedere al sistema educativo a condizioni *simili* a quelle dei propri cittadini, *finché non sia concretamente eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti loro o dei loro genitori. Tale istruzione* può essere impartita nei centri di accoglienza.

##### *Emendamento*

Gli Stati membri consentono ai figli minori di richiedenti e ai richiedenti minori di accedere al sistema educativo a condizioni *identiche* a quelle dei propri cittadini. *L'istruzione è assicurata per tutta la durata della presenza dei minori nel territorio dello Stato membro e può essere impartita nei centri di accoglienza come misura temporanea fino a quando sia assicurato l'accesso al sistema educativo nazionale.*

### Emendamento 72

#### Proposta di direttiva

#### Articolo 14 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. L'accesso al sistema educativo non è differito di oltre *tre mesi dalla data di presentazione della* domanda di protezione internazionale *da parte o per conto del minore.*

##### *Emendamento*

2. L'accesso al sistema educativo non è differito di oltre *un mese dal momento in cui è presentata una* domanda di protezione internazionale.

## Emendamento 73

### Proposta di direttiva

#### Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri garantiscono l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro entro *sei* mesi dalla data *di presentazione* della domanda di protezione internazionale *nei casi in cui l'autorità competente non abbia adottato una decisione amministrativa e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente.*

##### *Emendamento*

Gli Stati membri garantiscono l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro entro *due* mesi dalla data della domanda di protezione internazionale.

## Emendamento 74

### Proposta di direttiva

#### Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

Se lo Stato membro ha *accelerato l'esame nel merito di una domanda di* protezione internazionale conformemente [all'articolo 40, paragrafo 1, lettere da a) a f),] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure], l'accesso al mercato del lavoro non è concesso.

##### *Emendamento*

Se lo Stato membro ha *stabilito che il richiedente non ha diritto alla* protezione internazionale conformemente [all'articolo 40, paragrafo 1, lettere da a) a f),] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure], l'accesso al mercato del lavoro non è concesso.

## Emendamento 75

### Proposta di direttiva

#### Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*1 bis. Gli Stati membri si adoperano al meglio per fornire ai richiedenti e alle autorità un'adeguata formazione in materia di legislazione sul lavoro e non discriminazione, al fine di evitare lo sfruttamento sul luogo di lavoro sotto forma di pratiche di lavoro non dichiarato e altre forme di sfruttamento grave della*

*manodopera, nonché di evitare la discriminazione dalla data della domanda di protezione internazionale.*

## **Emendamento 76**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2**

##### *Testo della Commissione*

Per ragioni connesse alle politiche del mercato del lavoro, gli Stati membri possono accertare se un posto vacante possa essere occupato da cittadini dello Stato membro interessato o da altri cittadini dell'Unione o da cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare in tale Stato membro.

##### *Emendamento*

Per ragioni connesse alle politiche del mercato del lavoro, **con particolare riguardo ai tassi di disoccupazione giovanile**, gli Stati membri possono accertare se un posto vacante possa essere occupato, **garantendo un accesso preferenziale**, da cittadini dello Stato membro interessato o da altri cittadini dell'Unione o da cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare in tale Stato membro.

##### *Motivazione*

*Questo emendamento intende specificare che gli Stati membri hanno la possibilità di adottare misure volte a garantire una maggiore attenzione all'accesso al mercato del lavoro dei propri cittadini e dei cittadini dell'UE. Inoltre, si vuole sottolineare la volontà di tenere in debito conto le difficoltà correlate alla disoccupazione giovanile. Trattandosi di un tema molto sensibile per i cittadini dell'UE, i firmatari intendono rendere chiaro che per quanto attiene l'accesso al mercato del lavoro non ci saranno misure specifiche o quote speciali per favorire l'inserimento dei richiedenti protezione internazionale rispetto ai cittadini dello Stato membro.*

## **Emendamento 77**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

a) le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento, le ferie e i giorni festivi, nonché le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro;

##### *Emendamento*

a) le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento, **l'orario di lavoro**, le ferie e i giorni festivi, nonché le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro;

## **Emendamento 78**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

c) l'istruzione e la formazione professionale, ***escludendo le borse e i prestiti concessi a fini di studio e di mantenimento o altre sovvenzioni e prestiti concernenti l'istruzione secondaria e superiore e la formazione professionale;***

##### *Emendamento*

c) l'istruzione e la formazione professionale;

## **Emendamento 79**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c bis (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***c bis) l'istruzione e le opportunità di formazione occupazionale per adulti, compresi corsi di aggiornamento delle competenze e tirocini sul luogo di lavoro;***

## **Emendamento 80**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d bis (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***d bis) l'accesso a servizi di formazione e orientamento professionale offerti da servizi per l'impiego;***

## **Emendamento 81**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e bis) l'accesso al volontariato;*

## **Emendamento 82**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2 – punto ii**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*ii) in applicazione della lettera c) del presente paragrafo, per quanto riguarda l'istruzione e la formazione professionale direttamente collegata a un'attività lavorativa specifica;*

*soppresso*

## **Emendamento 83**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2 – punto iii**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*iii) in applicazione della lettera e) del presente paragrafo, escludendo gli assegni familiari e di disoccupazione, fatto salvo il regolamento (UE) n. 1231/2010.*

*soppresso*

## **Emendamento 84**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 15 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*5 bis. Gli Stati membri possono*

*consentire ai richiedenti cui sia stato accordato l'accesso al mercato del lavoro a norma del paragrafo 1 e la cui richiesta di protezione internazionale sia stata respinta la possibilità di richiedere all'interno del paese un permesso di soggiorno rilasciato impiegando il modello stabilito nel regolamento (CE) n. 1030/2002<sup>1bis</sup> conformemente alle leggi nazionali che regolamentano l'accesso al mercato del lavoro per i cittadini di paesi terzi.*

---

*<sup>1bis</sup> Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1).*

## **Emendamento 85**

### **Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 5 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*5 ter. Qualora l'accesso al mercato del lavoro sia stato concesso conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono altresì che i richiedenti siano informati per iscritto dei loro diritti lavorativi in conformità del diritto nazionale, in una lingua di loro comprensione.*

## **Emendamento 86**

### **Proposta di direttiva Articolo 15 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 15 bis*

### *Corsi di lingua*

*Gli Stati membri forniscono ai richiedenti l'effettivo accesso a corsi di lingua e di educazione civica gratuiti a partire dalla data della domanda di protezione internazionale.*

*Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che i richiedenti debbano sostenere o contribuire a sostenere i costi di tali corsi conformemente alle condizioni di cui all'articolo 16, paragrafi 4 e 5.*

### **Emendamento 87**

#### **Proposta di direttiva Articolo 15 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 15 ter*

##### *Formazione professionale*

*Gli Stati membri autorizzano l'accesso dei richiedenti alla formazione professionale indipendentemente dal fatto che abbiano accesso al mercato del lavoro. L'accesso alla formazione professionale collegata a un contratto di lavoro può essere subordinato alla possibilità, per il richiedente, di accedere al mercato del lavoro conformemente all'articolo 15.*

### **Emendamento 88**

#### **Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza assicurino un'adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti

Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza assicurino un'adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti



e ne tuteli la salute fisica e mentale.

e *delle loro famiglie* e ne tuteli la salute fisica e mentale.

## **Emendamento 89**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2**

##### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri provvedono a che la qualità di vita sia adeguata alla specifica situazione dei richiedenti con esigenze di accoglienza *particolari* nonché alla situazione delle persone che si trovano in stato di trattenimento.

##### *Emendamento*

Gli Stati membri provvedono a che la qualità di vita sia adeguata alla specifica situazione dei richiedenti con esigenze di accoglienza *specifiche* nonché alla situazione delle persone che si trovano in stato di trattenimento.

## **Emendamento 90**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri possono obbligare i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza di cui al paragrafo 3, *qualora* i richiedenti dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo.

##### *Emendamento*

Gli Stati membri possono obbligare i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza di cui al paragrafo 3, *solo nel caso in cui* i richiedenti dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo.

## **Emendamento 91**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 2**

##### *Testo della Commissione*

Qualora *emerge* che un richiedente disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di

##### *Emendamento*

Qualora *gli Stati membri accertino* che un richiedente disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di

accoglienza all'epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, **gli Stati membri** possono chiedere al richiedente un rimborso.

accoglienza all'epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, **essi** possono chiedere al richiedente un rimborso.

## Emendamento 92

### Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. Quando valutano le risorse del richiedente, quando impongono a un richiedente di sostenere o di contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e quando chiedono al richiedente un rimborso a norma del paragrafo 4, gli Stati membri rispettano il principio di proporzionalità. Gli Stati membri tengono altresì conto delle circostanze individuali del richiedente e della necessità di rispettare la sua dignità o integrità personale, comprese le sue esigenze di accoglienza **particolari**. In tutti i casi, gli Stati membri provvedono affinché il richiedente disponga di un tenore di vita che ne garantisca il sostentamento e ne tuteli la salute fisica e mentale.

#### *Emendamento*

5. Quando valutano le risorse del richiedente, quando impongono a un richiedente di sostenere o di contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e quando chiedono al richiedente un rimborso a norma del paragrafo 4, gli Stati membri rispettano **pienamente** il principio di proporzionalità. Gli Stati membri tengono altresì conto delle circostanze individuali del richiedente e della necessità di rispettare la sua dignità o integrità personale, comprese le sue esigenze di accoglienza **specifiche**. In tutti i casi, gli Stati membri provvedono affinché il richiedente disponga di un tenore di vita che ne garantisca il sostentamento e ne tuteli la salute fisica e mentale.

## Emendamento 93

### Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Nel caso in cui l'alloggio è fornito in natura, esso garantisce una qualità di vita adeguata **ed** è concesso in una delle seguenti forme oppure mediante una combinazione delle stesse:

#### *Emendamento*

1. Nel caso in cui l'alloggio è fornito in natura, esso garantisce una qualità di vita adeguata. **È adatto ai richiedenti alla luce della loro situazione e delle loro esigenze specifiche durante la procedura di domanda e non impone loro spostamenti inutili tra diversi alloggi.** È

concesso in una delle seguenti forme  
oppure mediante una combinazione delle  
stesse:

## Emendamento 94

### Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Quando forniscono condizioni materiali di accoglienza, gli Stati membri tengono conto delle differenze di genere e di età e della situazione dei richiedenti con esigenze *particolari*.

#### *Emendamento*

3. Quando forniscono condizioni materiali di accoglienza, gli Stati membri tengono conto delle differenze di genere e di età e della situazione dei richiedenti con esigenze *specifiche*.

## Emendamento 95

### Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Quando forniscono un alloggio, gli Stati membri adottano le misure opportune per prevenire la violenza e la violenza di genere in particolare, compresa la violenza sessuale e le molestie.

#### *Emendamento*

4. Quando forniscono un alloggio, gli Stati membri adottano le misure opportune per prevenire la violenza e la violenza di genere in particolare, compresa la violenza sessuale e le molestie *nonché tutte le forme di violenza commesse sulla base di pregiudizi e discriminazioni correlati alle caratteristiche personali delle vittime, come indicato all'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1bis</sup>*.

---

<sup>1bis</sup> *Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).*

## Emendamento 96

### Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 bis.** *Gli Stati membri predispongono servizi igienico-sanitari distinti per le richiedenti e posti sicuri nei centri di accoglienza le richiedenti e i loro figli minorenni.*

## Emendamento 97

### Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

5. Gli Stati membri provvedono, per quanto possibile, a che i richiedenti che sono adulti dipendenti con esigenze di accoglienza **particolari** siano alloggiati insieme a parenti stretti adulti già presenti nel medesimo Stato membro e che sono responsabili nei loro confronti in base alla legge o alla prassi dello Stato membro interessato.

5. Gli Stati membri provvedono, per quanto possibile, a che i richiedenti che sono adulti dipendenti con esigenze di accoglienza **specifiche** siano alloggiati insieme a parenti stretti adulti già presenti nel medesimo Stato membro e che sono responsabili nei loro confronti in base alla legge o alla prassi dello Stato membro interessato.

## Emendamento 98

### Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 7

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

7. Le persone che forniscono condizioni materiali di accoglienza, **compresi** coloro che lavorano nei centri di accoglienza, ricevono una formazione adeguata e sono soggette alle norme in

7. Le persone che forniscono condizioni materiali di accoglienza, **compresa l'assistenza sanitaria e l'istruzione**, e coloro che lavorano nei centri di accoglienza, ricevono una

materia di riservatezza previste dal diritto nazionale, in ordine alle informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso della loro attività.

formazione adeguata e sono soggette alle norme in materia di riservatezza previste dal diritto nazionale, in ordine alle informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso della loro attività.

## **Emendamento 99**

### **Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 9 – comma 2**

#### *Testo della Commissione*

Siffatte diverse condizioni assicurano in tutte le circostanze *l'assistenza* sanitaria in conformità dell'articolo 18 e un livello di vita *dignitoso* a tutti i richiedenti.

#### *Emendamento*

Siffatte diverse condizioni assicurano in tutte le circostanze *il pieno accesso all'assistenza* sanitaria in conformità dell'articolo 18 e un livello di vita *adeguato* a tutti i richiedenti.

## **Emendamento 100**

### **Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 9 – comma 3**

#### *Testo della Commissione*

Quando decide di ricorrere a tali misure eccezionali, lo Stato membro in questione ne informa la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Esso informa altresì la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo non appena i motivi per applicare tali misure eccezionali hanno cessato di esistere.

#### *Emendamento*

Quando decide di ricorrere a tali misure eccezionali, lo Stato membro in questione ne informa *tempestivamente* la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, *indicandone la motivazione*. Esso informa altresì la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo non appena i motivi per applicare tali misure eccezionali hanno cessato di esistere.

## **Emendamento 101**

### **Proposta di direttiva Articolo 17 bis**

**Articolo 17 bis**

**soppresso**

**Condizioni di accoglienza in uno Stato membro diverso da quello in cui il richiedente è tenuto ad essere presente**

- 1. Il richiedente non ha diritto alle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 14 a 17 in nessuno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino].**
- 2. Gli Stati membri assicurano un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti.**
- 3. In attesa del trasferimento, ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], del minore verso lo Stato membro competente, gli Stati membri provvedono a che abbia accesso ad adeguate attività educative.**

**Emendamento 102**

**Proposta di direttiva  
Articolo 18 – paragrafo 1**

1. Gli Stati membri provvedono affinché, indipendentemente dal luogo in cui devono essere presenti in base al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria **che** comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie, compresi i gravi disturbi mentali.

1. Gli Stati membri provvedono affinché, indipendentemente dal luogo in cui devono essere presenti in base al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria **primaria e secondaria alle stesse condizioni dei propri cittadini dal momento della domanda di protezione internazionale. Tale assistenza sanitaria** comprende quanto meno le prestazioni di

pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie, compresi i gravi disturbi mentali *e le cure nell'ambito della salute sessuale e riproduttiva*.

### Emendamento 103

#### Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i figli minorenni dei richiedenti e i richiedenti minorenni ricevano il medesimo accesso all'assistenza sanitaria dei propri cittadini minorenni. Le cure fornite in conformità del presente paragrafo non sono interrotte per il solo fatto che un minore cessi di essere tale.***

### Emendamento 104

#### Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza medica, o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza ***particolari***, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica.

2. Gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza medica, o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza ***specifiche***, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica, ***nonché servizi di riabilitazione***.

### Emendamento 105

#### Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Nei confronti dei richiedenti ***che***

1. Nei confronti dei richiedenti gli

*sono tenuti ad essere presenti sul loro territorio in base al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino],* gli Stati membri possono, nelle situazioni descritte al paragrafo 2:

Stati membri possono, nelle situazioni descritte al paragrafo 2 *e sulla base di una decisione delle autorità giurisdizionali:*

### **Emendamento 106**

#### **Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

b) ridurre o, in casi eccezionali debitamente motivati, revocare il sussidio per le spese giornaliere.

##### *Emendamento*

b) ridurre o, in casi eccezionali debitamente motivati, revocare il sussidio per le spese giornaliere, ***continuando a garantire un livello di vita adeguato.***

### **Emendamento 107**

#### **Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

c) abbia ***presentato*** una domanda ***reiterata quale definita all'articolo*** [4, paragrafo 2, lettera i),] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure];  
o

##### *Emendamento*

c) abbia ***reiterato*** una domanda ***ai sensi dell'articolo*** [4, paragrafo 2, lettera i),] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure]; o

### **Emendamento 108**

#### **Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f**

##### *Testo della Commissione*

f) ometta di partecipare a misure obbligatorie di integrazione; o

##### *Emendamento*

f) ometta ***intenzionalmente*** di partecipare a misure obbligatorie di integrazione; o



## Emendamento 109

### Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Le decisioni di sostituire, ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza sono adottate in modo obiettivo e imparziale nel merito del caso individuale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne i richiedenti con esigenze di accoglienza **particolari**, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli Stati membri assicurano in qualsiasi circostanza l'accesso all'assistenza sanitaria ai sensi dell'articolo 18 e garantiscono un tenore di vita **dignitoso** per tutti i richiedenti.

#### *Emendamento*

3. Le decisioni di sostituire, ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza sono adottate in modo obiettivo e imparziale nel merito del caso individuale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne i richiedenti con esigenze di accoglienza **specifiche**, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli Stati membri assicurano in qualsiasi circostanza l'accesso all'assistenza sanitaria ai sensi dell'articolo 18 e garantiscono un tenore di vita **adeguato** per tutti i richiedenti.

## Emendamento 110

### Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

Nelle misure nazionali di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione dei richiedenti con esigenze di accoglienza **particolari**.

#### *Emendamento*

Nelle misure nazionali di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione dei richiedenti con esigenze di accoglienza **specifiche ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 13**.

## Emendamento 111

### Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Al fine di applicare efficacemente l'articolo 20, gli Stati membri valutano

#### *Emendamento*

Al fine di applicare efficacemente l'articolo 20, gli Stati membri valutano

sistematicamente se il richiedente abbia esigenze di accoglienza *particolari e* precisano la natura *delle stesse*.

sistematicamente *e su base individuale* se il richiedente abbia esigenze di accoglienza *specifiche, con l'assistenza, ove necessario, di un interprete qualificato*. Essi precisano *altresì* la natura *di tali esigenze, le misure da adottare per rispondervi e le autorità competenti in materia*. Gli Stati membri garantiscono *inoltre che i richiedenti stessi possano indicare se hanno esigenze specifiche e che tali indicazioni siano valutate*.

## Emendamento 112

### Proposta di direttiva

#### Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

Tale valutazione è avviata quanto prima ***dopo la presentazione della*** domanda di protezione internazionale ***e può essere*** integrata nelle procedure nazionali esistenti o nella valutazione di cui all'articolo [19] del regolamento XXX/XXX [regolamento procedure]. Gli Stati membri provvedono affinché tali esigenze di accoglienza ***particolari*** siano affrontate, secondo le disposizioni della presente direttiva, anche se si manifestano in una fase successiva della procedura di asilo.

##### *Emendamento*

Tale valutazione è avviata ***da un'autorità competente*** quanto prima ***e in ogni caso entro 15 giorni dalla*** domanda di protezione internazionale, ***è completata entro 30 giorni ed è*** integrata nelle procedure nazionali esistenti o nella valutazione di cui all'articolo [19] del regolamento XXX/XXX [regolamento procedure]. Gli Stati membri provvedono affinché tali esigenze di accoglienza ***specifiche*** siano affrontate, secondo le disposizioni della presente direttiva, anche se si manifestano in una fase successiva della procedura di asilo ***oppure se il richiedente presenta una richiesta motivata affinché le sue esigenze di accoglienza specifiche siano nuovamente valutate***.

## Emendamento 113

### Proposta di direttiva

#### Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 3

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri assicurano che il sostegno fornito ai richiedenti con esigenze di accoglienza *particolari* ai sensi della presente direttiva tenga conto delle loro esigenze di accoglienza *particolari* durante l'intera procedura di asilo e provvedono a un appropriato controllo della loro situazione.

*Emendamento*

Gli Stati membri assicurano che il sostegno fornito ai richiedenti con esigenze di accoglienza *specifiche* ai sensi della presente direttiva tenga conto delle loro esigenze di accoglienza *specifiche* durante l'intera procedura di asilo e provvedono a un appropriato controllo della loro situazione.

**Emendamento 114**

**Proposta di direttiva  
Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Nei casi in cui il trattenimento metterebbe a rischio la loro integrità fisica e psicologica, i richiedenti con esigenze di accoglienza specifiche non sono trattenuti.***

**Emendamento 115**

**Proposta di direttiva  
Articolo 21 – punto 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) sia formato e continui ad essere formato per individuare i primi segnali indicanti che un richiedente ha esigenze di accoglienza *particolari* e per rispondere a tali esigenze, una volta individuate;

a) sia formato e continui ad essere formato per individuare i primi segnali indicanti che un richiedente ha esigenze di accoglienza *specifiche* e per rispondere a tali esigenze, una volta individuate;

**Emendamento 116**

**Proposta di direttiva  
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) inserisca nel fascicolo del richiedente informazioni riguardanti le sue esigenze di accoglienza **particolari**, con l'indicazione dei segnali di cui alla lettera a) nonché raccomandazioni per il tipo di sostegno di cui il richiedente può aver bisogno;

*Emendamento*

b) inserisca nel fascicolo del richiedente informazioni riguardanti le sue esigenze di accoglienza **specifiche**, con l'indicazione dei segnali di cui alla lettera a) **e le osservazioni del richiedente sulla necessità di beneficiare di un sostegno specifico in termini di accoglienza** nonché raccomandazioni per il tipo di sostegno di cui il richiedente può aver bisogno;

**Emendamento 117**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) indirizzi il richiedente verso un medico o uno psicologo perché ne esamini più approfonditamente lo stato fisico e psicologico se vi è motivo di ritenere che sia stato vittima di tortura, stupro o altra forma grave di violenza psicologica, fisica o **sessuale** e che questo possa incidere sulle sue esigenze di accoglienza; e

*Emendamento*

c) indirizzi il richiedente verso un medico o uno psicologo perché ne esamini più approfonditamente lo stato fisico e psicologico se vi è motivo di ritenere che sia stato vittima di tortura, stupro o altra forma grave di violenza psicologica, fisica, **sessuale, basata su pregiudizi o di genere** e che questo possa incidere sulle sue esigenze di accoglienza; **in tali casi il medico o lo psicologo hanno la formazione necessaria per eseguire tali valutazioni e sono supportati da un interprete qualificato**; e

**Emendamento 118**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

d) prenda in considerazione il risultato di tale esame nel decidere il tipo di sostegno **particolare** in termini di accoglienza che può essere concesso al

*Emendamento*

d) prenda in considerazione il risultato di tale esame, **comprese le osservazioni del richiedente sulla necessità di beneficiare di un sostegno specifico in termini di**

richiedente.

**accoglienza**, nel decidere il tipo di sostegno **specifico** in termini di accoglienza che può essere concesso al richiedente.

## Emendamento 119

### Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Solo i richiedenti con esigenze di accoglienza **particolari** possono beneficiare del sostegno particolare previsto conformemente alla presente direttiva.

#### *Emendamento*

4. Solo i richiedenti con esigenze di accoglienza **specifiche** possono beneficiare del sostegno particolare previsto conformemente alla presente direttiva.

## Emendamento 120

### Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. L'interesse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva **concernenti** i minori. Gli Stati membri assicurano un livello di vita adeguato allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del minore.

#### *Emendamento*

1. L'interesse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva **che potrebbero riguardare** i minori. Gli Stati membri assicurano un livello di vita adeguato allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del minore.

## Emendamento 121

### Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo ai

#### *Emendamento*

b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo ai

trascorsi del minore;

trascorsi del minore, *quali il contesto etnico, religioso, culturale e linguistico del minore come pure l'esigenza di stabilità e continuità nell'assistenza e nell'accesso alla sanità e all'istruzione;*

## Emendamento 122

### Proposta di direttiva

#### Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

c) le considerazioni in ordine all'incolumità e alla sicurezza, in particolare se sussiste il rischio che il minore sia vittima *della* tratta di esseri umani;

##### *Emendamento*

c) le considerazioni in ordine all'incolumità e alla sicurezza, in particolare se sussiste il rischio che il minore sia vittima *di qualsiasi forma di violenza o sfruttamento, compresa la* tratta di esseri umani;

## Emendamento 123

### Proposta di direttiva

#### Articolo 22 – paragrafo 5

##### *Testo della Commissione*

5. Gli Stati membri provvedono affinché i figli minori dei richiedenti e i richiedenti minori siano alloggiati assieme ai loro genitori o agli adulti responsabili per loro e per i fratelli minori non coniugati, per legge o per la prassi dello Stato membro interessato, purché sia nell'interesse superiore dei minori in questione.

##### *Emendamento*

5. Gli Stati membri provvedono affinché i figli minori dei richiedenti e i richiedenti minori siano alloggiati assieme ai loro genitori o agli adulti responsabili per loro e per i fratelli minori non coniugati, per legge o per la prassi dello Stato membro interessato, purché sia nell'interesse superiore dei minori in questione. *Per questo motivo e nel rispetto del principio dell'unità familiare, i genitori o chi si occupa principalmente del minore, per legge o per consuetudine, non sono trattenuti. I minori e le famiglie con minori sono sistemati insieme in strutture comunitarie non detentive durante l'esame della loro domanda di protezione internazionale.*

## Emendamento 124

### Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. Le persone che si occupano di minori , compresi i minori non accompagnati, non hanno precedenti **accertati di** reati che coinvolgano minori ricevono una specifica e continua formazione in merito ai diritti e alle particolari esigenze dei minori non accompagnati, comprese le norme di protezione dei minori eventualmente applicabili, e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività da loro svolta.

#### *Emendamento*

6. Le persone che si occupano di minori , compresi i minori non accompagnati, non hanno precedenti **penali, con particolare riferimento a** reati che coinvolgano minori, ricevono una specifica e continua formazione in merito ai diritti e alle particolari esigenze dei minori non accompagnati, comprese le norme di protezione dei minori eventualmente applicabili, e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività da loro svolta.

## Emendamento 125

### Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri adottano **quanto prima, e comunque entro cinque giorni lavorativi** dalla data in cui il minore non accompagnato **fa domanda di protezione internazionale**, misure atte ad assicurare che un tutore rappresenti e assista il minore non accompagnato per consentirgli di godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva. Il tutore nominato in conformità dell'articolo [22] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] può svolgere tali compiti. Il minore non accompagnato è

#### *Emendamento*

Gli Stati membri adottano, dalla data in cui il minore non accompagnato **arriva in uno Stato membro**, misure atte ad assicurare che un tutore rappresenti e assista il minore non accompagnato per consentirgli di godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva. Il tutore nominato in conformità dell'articolo [22] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] può svolgere tali compiti. Il minore non accompagnato è immediatamente informato della nomina del tutore. Quando un'organizzazione è

immediatamente informato della nomina del tutore. Quando un'organizzazione è nominata tutore, essa designa una persona responsabile per assolvere i doveri di tutore nei confronti del minore non accompagnato, conformemente alla presente direttiva. Il tutore svolge i suoi doveri in conformità del principio dell'interesse superiore del minore, come prescrive l'articolo 22, paragrafo 2, possiede le competenze necessarie a tale scopo e non ha precedenti **accertati di** reati che coinvolgano minori. Al fine di assicurare il benessere e lo sviluppo sociale del minore di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), la persona che funge da tutore è sostituita solo in caso di necessità. Non sono nominate tutori le organizzazioni o le persone i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato.

nominata tutore, essa designa una persona responsabile per assolvere i doveri di tutore nei confronti del minore non accompagnato, conformemente alla presente direttiva. Il tutore svolge i suoi doveri in conformità del principio dell'interesse superiore del minore, come prescrive l'articolo 22, paragrafo 2, possiede le **qualifiche e le** competenze necessarie, **riceve una formazione continua e adeguata** a tale scopo e non ha precedenti **penali, con particolare riferimento a** reati che coinvolgano minori. **Le autorità competenti riesaminano periodicamente i precedenti penali dei tutori nominati al fine di individuare le potenziali incompatibilità con il loro ruolo.** Al fine di assicurare il benessere e lo sviluppo sociale del minore di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), la persona che funge da tutore è sostituita solo in caso di necessità. Non sono nominate tutori le organizzazioni o le persone i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato.

## Emendamento 126

### Proposta di direttiva

#### Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri provvedono affinché a uno stesso tutore non sia affidato simultaneamente un numero sproporzionato di minori non accompagnati, per non impedirgli di esercitare la sua funzione in modo efficace. Gli Stati membri nominano soggetti o persone incaricati di controllare, a cadenza regolare, che i tutori svolgano i loro compiti in modo soddisfacente. Detti soggetti o persone sono competenti anche per esaminare le denunce presentate da minori non accompagnati nei confronti del

##### *Emendamento*

Gli Stati membri provvedono affinché a uno stesso tutore non sia affidato simultaneamente un numero sproporzionato di minori non accompagnati, **e in ogni caso non superiore a 20**, per non impedirgli di esercitare la sua funzione in modo efficace. Gli Stati membri nominano soggetti o persone incaricati di controllare, a cadenza regolare, che i tutori svolgano i loro compiti in modo soddisfacente. Detti soggetti o persone sono competenti anche per esaminare le denunce presentate da



loro tutore.

*minori non accompagnati nei confronti del loro tutore. A tal scopo, i minori non accompagnati ricevono informazioni in forma concisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile, in un linguaggio chiaro e semplice sia oralmente sia in forma visiva, con modalità a misura di minore e in una lingua che comprendono, circa l'identità di detti soggetti o persone e sulle modalità di presentazione delle denunce, in condizioni di fiducia e sicurezza, nei confronti dei loro tutori.*

## **Emendamento 127**

### **Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Gli Stati membri forniscono ai minori non accompagnati, al loro arrivo:***

- a) **accesso immediato all'assistenza sanitaria e all'istruzione alle stesse condizioni dei minori che sono cittadini dello Stato;***
- b) **tutte le informazioni necessarie sui loro diritti, sulle procedure pertinenti e sulle misure di protezione con modalità a misura di minore e in una lingua che comprendono. A tal fine l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo assiste gli Stati membri nella produzione di materiale informativo per i minori sulle condizioni di accoglienza.***

## **Emendamento 128**

### **Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone che hanno subito violenze di genere, torture, stupri o altri gravi atti di violenza ricevano **il necessario trattamento** per il danno provocato da tali atti, **e accedano in particolare ad assistenza** o cure mediche e psicologiche appropriate.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone che hanno subito violenze **sessuali e** di genere, **altre forme di violenze basate su pregiudizi**, torture, stupri o altri gravi atti di violenza **psicologica, fisica o sessuale** ricevano **servizi di riabilitazione integrati e olistici** per il danno provocato da tali atti. **Tali servizi comprendono l'accesso all'assistenza** o **alle** cure mediche e psicologiche appropriate **e una consulenza qualificata, con il sostegno di un interprete qualificato ove necessario. L'accesso a tale sostegno è fornito nel più breve tempo possibile dal momento dell'identificazione della vittima.**

**Emendamento 129**

**Proposta di direttiva  
Articolo 24 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. **Le persone** che si occupano delle **vittime** di **torture, stupri o altri gravi atti di violenza** hanno ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle esigenze delle stesse e sono **soggette**, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza nello svolgimento della loro attività.

*Emendamento*

2. **Coloro** che si occupano delle **persone di cui al paragrafo 1, compresi gli operatori sanitari responsabili dell'attuazione del paragrafo 1**, hanno ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle esigenze delle stesse e **ai metodi di riabilitazione adeguati. Essi sono inoltre soggetti**, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale **e dai codici etici professionali applicabili**, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza nello svolgimento della loro attività.

## Emendamento 130

### Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri garantiscono che le decisioni relative alla concessione, alla sostituzione, alla revoca o alla riduzione di benefici ai sensi della presente direttiva o le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 7 che riguardano individualmente i richiedenti possano essere impugnate secondo le modalità stabilite dal diritto nazionale. ***Almeno in ultimo grado*** è garantita la possibilità di ricorso o riesame, in fatto e in diritto, dinanzi a un'autorità giurisdizionale.

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri garantiscono che le decisioni relative alla concessione, alla sostituzione, alla revoca o alla riduzione di benefici ai sensi della presente direttiva o le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 7 ***o dell'articolo 9*** che riguardano individualmente i richiedenti possano essere impugnate secondo le modalità stabilite dal diritto nazionale. È garantita la possibilità di ricorso o riesame, in fatto e in diritto, dinanzi a un'autorità giurisdizionale. ***Qualora una decisione adottata in virtù dell'articolo 7 o dell'articolo 9 si applichi per un periodo superiore a due mesi, si effettuano riesami d'ufficio da parte di un'autorità giurisdizionale, a intervalli ragionevoli.***

## Emendamento 131

### Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Nei casi di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono l'accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali su richiesta, ***nella misura in cui*** tale assistenza e rappresentanza legali ***sono necessarie per garantire l'accesso effettivo alla giustizia.*** ***Ciò include***, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione all'udienza dinanzi alle autorità giurisdizionali a nome del richiedente.

#### *Emendamento*

Nei casi di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono l'accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali su richiesta, ***per garantire l'accesso effettivo alla giustizia.*** Tale assistenza e rappresentanza legali ***comprendono***, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari, ***la preparazione del ricorso*** e la partecipazione all'udienza dinanzi alle autorità giurisdizionali a nome del richiedente.

## Emendamento 132

### Proposta di direttiva

#### Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono fornite da persone adeguatamente qualificate, autorizzate o riconosciute ai sensi del diritto nazionale, i cui interessi non contrastano o non possono potenzialmente contrastare con quelli del richiedente.

##### *Emendamento*

L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono fornite da **consulenti legali o altre** persone adeguatamente qualificate, autorizzate o riconosciute ai sensi del diritto nazionale **ai fini dell'assistenza o della rappresentazione dei richiedenti**, e i cui interessi non contrastano o non possono potenzialmente contrastare con quelli del richiedente. **Tali persone possono includere organizzazioni non governative abilitate a norma del diritto nazionale a prestare servizi di consulenza o rappresentanza.**

## Emendamento 133

### Proposta di direttiva

#### Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

3. **Gli Stati membri possono anche disporre che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite siano concesse:**

##### *Emendamento*

3. **La prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura di ricorso può essere negata soltanto se:**

## Emendamento 134

### Proposta di direttiva

#### Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) **soltanto a chi non disponga** delle risorse necessarie; **e/o**

##### *Emendamento*

a) **il richiedente dispone** delle risorse necessarie; **o**

## Emendamento 135

### Proposta di direttiva

#### Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) *soltanto mediante i servizi forniti da avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dal diritto nazionale ad assistere e rappresentare i richiedenti.*

##### *Emendamento*

b) *il ricorso è inquadrato dal diritto nazionale nel secondo grado d'impugnazione o in grado più elevato, comprese le nuove audizioni o i riesami del ricorso, e si ritiene che tale ricorso in secondo grado non abbia prospettive concrete di successo.*

## Emendamento 136

### Proposta di direttiva

#### Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

*Gli Stati membri possono disporre che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite non siano accordate se un'autorità competente ritiene che il ricorso o la revisione non abbiano prospettive concrete di successo. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l'accesso effettivo del richiedente alla giustizia.*

##### *Emendamento*

*Se un'autorità diversa da un giudice decide di non concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite perché il ricorso non è considerato avere prospettive concrete di successo, il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione dinanzi a un giudice e a tal fine ha diritto di chiedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.*

## Emendamento 137

### Proposta di direttiva

#### Articolo 25 – paragrafo 4 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

4. Gli Stati membri *possono altresì:*

##### *Emendamento*

4. Gli Stati membri *procedono inoltre a:*

## Emendamento 138

### Proposta di direttiva

#### Articolo 25 – paragrafo 4 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) imporre limiti monetari *e/o* temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite, purché essi non costituiscano restrizioni arbitrarie all'assistenza e alla rappresentanza legali;

##### *Emendamento*

a) imporre limiti monetari o *limiti* temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite, purché essi non costituiscano restrizioni arbitrarie all'assistenza e alla rappresentanza legali *gratuite od ostacolino l'accesso effettivo del richiedente alla giustizia*;

## Emendamento 139

### Proposta di direttiva

#### Articolo 25 – paragrafo 4 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso ai richiedenti non sia *più* favorevole di quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale.

##### *Emendamento*

b) prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso ai richiedenti non sia *meno* favorevole di quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale.

## Emendamento 140

### Proposta di direttiva

#### Articolo 25 – paragrafo 5

##### *Testo della Commissione*

5. Gli Stati membri possono *esigere* un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute, *allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se* la decisione di accordare *tali prestazioni è* stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente.

##### *Emendamento*

5. Gli Stati membri possono *richiedere* un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute, *nel caso in cui* la decisione di accordare *assistenza e rappresentanza legali gratuite sia* stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente.

## **Emendamento 141**

### **Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 6**

#### *Testo della Commissione*

6. *Le modalità di accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali sono stabilite dal diritto nazionale.*

#### *Emendamento*

6. *Gli Stati membri stabiliscono norme procedurali specifiche in merito alle modalità di presentazione e trattamento delle domande di assistenza e rappresentanza legali gratuite oppure applicano le norme esistenti per domande nazionali di natura analoga, purché tali norme non rendano impossibile o eccessivamente difficile l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite.*

## **Emendamento 142**

### **Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. *Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità responsabili dell'esecuzione degli obblighi risultanti dalla presente direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi cambiamento in ordine alle autorità designate.*

#### *Emendamento*

1. *Ciascuno Stato membro redige, in collaborazione con le autorità locali e regionali, la società civile e le organizzazioni internazionali, un piano di emergenza per le situazioni in cui la pressione sia sproporzionata, contenente le misure da adottare per garantire un'adeguata accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.*

## **Emendamento 143**

### **Proposta di direttiva Articolo 29 – paragrafo 1**

1. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che le autorità competenti e le organizzazioni che danno attuazione alla presente direttiva abbiano ricevuto la necessaria formazione riguardo alle esigenze dei richiedenti di entrambi i sessi. A *tal* fine, gli Stati membri integrano il programma europeo in materia di asilo sviluppato dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo nella formazione del proprio personale in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo].

1. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che le autorità competenti e le organizzazioni che danno attuazione alla presente direttiva abbiano ricevuto la necessaria formazione riguardo alle esigenze dei richiedenti di entrambi i sessi, ***compresi i minori***. A ***tale*** fine ***gli Stati membri mettono a disposizione delle autorità locali e regionali e delle organizzazioni internazionali e della società civile finanziamenti adeguati, anche offrendo alle autorità locali e regionali la possibilità di accedere al Fondo Asilo, migrazione e integrazione attraverso programmi nazionali***. Gli Stati membri integrano il programma europeo in materia di asilo sviluppato dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo nella formazione del proprio personale in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo]. ***Essi garantiscono che tale formazione dedichi particolare attenzione all'individuazione attiva delle esigenze specifiche di accoglienza (approccio focalizzato su età, genere e diversità) e alle adeguate attività di prevenzione e risposta in relazione alle violenze sessuali, di genere e basate su pregiudizi, fin dalla data della domanda di protezione internazionale. Gli Stati membri garantiscono che, nello sviluppo di tale formazione, il personale tenga conto delle informazioni pubblicate dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), come lo strumento dell'EASO per l'individuazione delle persone con esigenze specifiche.***



## Emendamento 144

### Proposta di direttiva

#### Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

Entro [**tre anni** dall'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente almeno ogni **cinque** anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche.

##### *Emendamento*

Entro [**un anno** dall'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente almeno ogni **tre** anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche.

## Emendamento 145

### Proposta di direttiva

#### Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni necessarie ai fini della relazione entro [**due anni** dall'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni **cinque** anni.

##### *Emendamento*

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni necessarie ai fini della relazione entro [**sei mesi** dall'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni **due** anni.

## MOTIVAZIONE

Nel 2016 la Commissione europea ha proposto una riforma del sistema europeo comune di asilo (CEAS), che prevedeva la trasformazione di alcune direttive in regolamenti pienamente armonizzati; per quanto concerne le condizioni di accoglienza, la è stata proposta una rifusione della direttiva esistente con un'ulteriore armonizzazione. Il relatore accetta lo strumento giuridico scelto dalla Commissione ma ritiene necessario approfondire maggiormente l'armonizzazione nell'ambito della direttiva.

Gli elementi principali della proposta di rifusione della Commissione hanno l'obiettivo di ridurre il numero di richiedenti asilo che lasciano lo Stato competente per la loro domanda (movimenti secondari) proponendo misure punitive, nonché di migliorare l'integrazione dei richiedenti asilo. Il presente progetto di relazione si incentra a sua volta sulla riduzione dei movimenti secondari, ma basandosi sugli incentivi e non sulle misure punitive. Quanto all'integrazione, il relatore raccomanda l'accesso ai corsi di lingua e al mercato del lavoro fin dalla data di presentazione della domanda, allo scopo di aumentare l'autonomia del richiedente e le sue possibilità di integrazione nella società di accoglienza. Un altro aspetto importante del progetto di relazione è l'intento di garantire la salvaguardia dei diritti fondamentali di tutti i richiedenti asilo e, a tal scopo, il relatore apporta chiarezza alle disposizioni relative ai richiedenti con esigenze specifiche.

### **Riduzione dei movimenti secondari**

Il relatore non condivide l'approccio punitivo proposto dalla Commissione, ma riconosce la necessità di adottare misure che disincentivino i richiedenti dal lasciare lo Stato membro competente per la loro richiesta. Il relatore ritiene che il principale fattore di prevenzione dei movimenti secondari sia la garanzia di condizioni di accoglienza di qualità elevata, allo stesso livello in tutta l'UE.

Il progetto di relazione mantiene la possibilità di limitare la libertà di circolazione in determinati casi specifici, onde evitare i movimenti secondari, ma riduce tali casi e aggiunge una serie di garanzie, ad esempio la verifica in sede giudiziaria. Il relatore chiarisce la definizione di fuga e abolisce la possibilità di abbassare il livello delle condizioni di accoglienza (livello di vita dignitoso). Il progetto di relazione limita fortemente il ricorso al trattenimento, il che sarà possibile soltanto con il massimo livello di garanzie e le condizioni più rigorose.

### **Integrazione**

Il relatore ritiene che l'autonomia e le possibilità di integrazione dei richiedenti nella società di accoglienza miglioreranno notevolmente se essi potranno accedere ai corsi di lingua fin dall'avvio della procedura.

La Commissione propone di ridurre il termine massimo per l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro da nove a sei mesi. Il relatore propone di fornire accesso immediato al mercato del lavoro e sopprime la possibilità di utilizzare analisi del mercato del lavoro. La proposta del relatore consentirà ai richiedenti le cui domande presentano un'alta probabilità di

essere accettate di essere più autonomi fin dall'inizio, in quanto potranno integrarsi efficacemente, apprendere la lingua locale e apportare un contributo alla società di accoglienza.

Il relatore appoggia la proposta della Commissione di conferire ai richiedenti asilo la parità di trattamento con i cittadini dell'UE per quanto concerne le condizioni di lavoro, l'istruzione, la formazione professionale e il riconoscimento delle qualifiche. Inoltre, il relatore propone che gli Stati membri offrano corsi di lingua fin dall'avvio della procedura di domanda, onde aumentare le prospettive di integrazione del richiedente nello Stato membro in cui risiede.

Ai fini dell'integrazione e della stabilità dei richiedenti, la relazione prevede che gli Stati membri siano tenuti a trovare un alloggio adeguato fin dall'inizio, evitando così che i richiedenti siano trasferiti tra vari centri di accoglienza e alloggi temporanei.

### **Salvaguardia dei diritti fondamentali**

Il relatore ritiene che durante il processo di domanda tutti i richiedenti asilo debbano essere al sicuro e che, a tal fine, sia necessario assicurare la salvaguardia dei diritti fondamentali di tutti i richiedenti nel processo di accoglienza. Tenendo conto della necessità di misure aggiuntive volte a tutelare i diritti fondamentali dei richiedenti con esigenze particolari, il relatore accoglie con favore le proposte della Commissione concernenti norme specifiche per i richiedenti con esigenze particolari, che sono ulteriormente chiarite nel progetto di relazione.

Il relatore evidenzia l'importanza di individuare tempestivamente le persone con esigenze di accoglienza particolari e di portare avanti un monitoraggio durante l'intera procedura di domanda, come pure di formare il personale affinché sappia individuare le persone con tali esigenze, nonché di garantire condizioni di accoglienza adeguate per i minori e il pieno accesso all'assistenza sanitaria necessaria, anche nell'ambito della salute sessuale e riproduttiva nonché mentale.

Inoltre, la proposta del relatore sottolinea gli obblighi di lotta e prevenzione della violenza sessuale e di genere nonché di ogni altra forma di reati d'odio nell'ambito dell'accoglienza, obblighi che spettano agli Stati membri conformemente al diritto internazionale, ai valori comuni dell'UE sanciti all'articolo 2 TUE e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul).

## ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

Ref. D(2017)9399

Claude Moraes  
Presidente della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni  
ASP 13G205  
Bruxelles

**Oggetto:** proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (COM(2016)0465– C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))

Signor presidente,

la commissione giuridica ha esaminato la proposta in oggetto a norma dell'articolo 104 sulla rifusione quale introdotto nel regolamento del Parlamento.

Il paragrafo 3 di detto articolo recita:

*"Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non contiene modifiche sostanziali diverse da quelle espressamente indicate come tali, ne informa la commissione competente per il merito.*

*In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 169 e 170, sono ricevibili in seno alla commissione competente nel merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche.*

*Gli emendamenti alle parti della proposta rimaste immutate possono tuttavia essere accettati, a titolo eccezionale e caso per caso, dal presidente della commissione competente per il merito qualora giudichi che ciò sia necessario per ragioni imprescindibili di coerenza del testo o di connessione con altri emendamenti ricevibili. Tali ragioni devono essere indicate per iscritto nella motivazione dell'emendamento."*

Seguendo il parere del Servizio giuridico, i cui rappresentanti hanno partecipato alle riunioni del gruppo consultivo che ha esaminato la proposta di rifusione, e in linea con le raccomandazioni del relatore, la commissione giuridica ritiene che la proposta in oggetto non contenga modifiche sostanziali oltre a quelle espressamente indicate come tali nella proposta stessa e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni invariate degli atti precedenti e di tali modifiche, la proposta si limiti a una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificarne in nulla la sostanza.

Infine, nella riunione del 28 febbraio 2017, la commissione giuridica ha deciso, con 21 voti a

favore, 0 contrari e 2 astensioni<sup>1</sup>, di raccomandare che la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, quale commissione competente per il merito, proceda all'esame della suddetta proposta in conformità con l'articolo 104 del regolamento.

Distinti saluti.

Pavel Svoboda

*All.: Parere del gruppo consultivo.*

---

<sup>1</sup> Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Pál Csáky, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.

**ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI  
DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE**



GRUPPO CONSULTIVO  
DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 12 gennaio 2017

**PARERE**

**ALL'ATTENZIONE: IL PARLAMENTO EUROPEO  
IL CONSIGLIO  
LA COMMISSIONE**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione).  
COM(2016)465 del 13.7.2016 – 2016/0222(COD)**

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica di rifusione degli atti normativi, e in particolare visto il punto 9 di tale accordo, il 22 e il 29 settembre 2016 il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito per esaminare, tra l'altro, la summenzionata proposta, presentata dalla Commissione.

Nel corso di tali riunioni<sup>1</sup>, sulla base dell'esame effettuato della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la rifusione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, il gruppo consultivo ha concluso di comune accordo che la proposta non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali. Il gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione dell'atto giuridico esistente, senza modificazioni sostanziali.

F. DREXLER

H. LEGAL

L. ROMERO REQUENA

Giureconsulto

Giureconsulto

Direttore generale

---

<sup>1</sup> Il gruppo consultivo ha lavorato sulla base della versione inglese della proposta, che è la versione originale del testo in esame.



12.4.2017

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI**

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)  
(COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))

Relatore per parere: Brando Benifei

### **BREVE MOTIVAZIONE**

La proposta di riforma del sistema europeo comune di asilo è intesa a sviluppare una politica migratoria dell'UE più sostenibile, più equa e olistica, basata sui principi della equa ripartizione della responsabilità e della solidarietà tra gli Stati membri.

La qualità delle norme relative all'accoglienza è fondamentale per incrementare le possibilità per i richiedenti asilo e i rifugiati, che affluiscono in un numero senza precedenti, a integrarsi efficacemente e, di conseguenza, a ridurre la loro dipendenza dal paese ospitante. Tuttavia, la sostenibilità dell'intero processo dipende da una serie di elementi essenziali, quali il buon funzionamento del quadro legislativo e amministrazioni efficienti; un decisivo impegno politico da parte di attori politici e istituzionali a livello nazionale ed europeo; la coesione sociale, l'inclusività e il benessere socioeconomico dei nostri paesi.

A tal fine, tutte le nuove norme in materia di accoglienza devono essere adeguate alle esigenze future, ovvero devono essere concepite per funzionare al di fuori della logica emergenziale che ha definito fino ad oggi la risposta alla crisi dei rifugiati. Ciò è necessario al fine di creare le condizioni per trasformare la sfida dell'integrazione in un'opportunità e in una risorsa a lungo termine per la società. Allo stesso tempo, le riforme devono essere anche realistiche, attuali, vale a dire in grado di prendere in debita considerazione la situazione macroeconomica del nostro continente dopo anni di crisi prolungata.

Secondo il relatore l'obiettivo del presente parere della commissione EMPL dovrebbe essere quello di presentare una valutazione globale sul fatto se le suddette condizioni siano adeguatamente equilibrate nella proposta legislativa in esame e proporre di conseguenza alcune modifiche. Tale valutazione è solo parzialmente positiva.

Il relatore accoglie con favore l'ambizioso pacchetto di proposte per quanto riguarda l'accesso all'occupazione presentato dalla Commissione. La riduzione a sei mesi della soglia di accesso



al mercato del lavoro per i richiedenti protezione internazionale rappresenta un sostanziale miglioramento rispetto alle norme attualmente in vigore, oltre ad essere coerente con la posizione del Parlamento europeo espressa nella sua risoluzione sull'inclusione sociale e l'integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro. Il relatore incoraggia inoltre gli Stati membri ad accelerare ulteriormente tale accesso, attraverso il quale i richiedenti hanno buone prospettive di integrazione. Per contro, egli non è favorevole alla possibilità di negare l'accesso nel caso in cui rientrino nel quadro della procedura accelerata e, di conseguenza, nell'ipotesi di una richiesta infondata. Una siffatta disposizione costituirebbe, a suo avviso, una violazione dell'articolo 3 della Convenzione di Ginevra e del suo spirito. Il relatore accoglie inoltre con favore i chiarimenti in merito alla necessità di assicurare che tale accesso sia effettivo, e propone di integrare il testo menzionando alcuni dei principali esempi di condizioni restrittive osservate negli Stati membri, ovvero restrizioni a livello settoriale e dell'orario e formalità amministrative eccessive.

Le nuove disposizioni per i richiedenti con particolari esigenze di accoglienza rappresentano un notevole miglioramento rispetto alla situazione attuale e il relatore appoggia pienamente tutte le proposte volte ad assicurare che gli Stati membri valutino sistematicamente se un richiedente abbia particolari esigenze di accoglienza.

In negativo, il relatore è fortemente in disaccordo con le misure volte a ridurre i movimenti secondari negando le condizioni materiali di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale se non si trovano nello Stato membro competente per la loro richiesta ai sensi delle norme in materia di asilo attualmente in fase di revisione. A suo parere, ciò rappresenta una riduzione inaccettabile dei diritti dei rifugiati rispetto alla situazione attuale, chiaramente in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea. Inoltre, ciò sembra suggerire che i movimenti secondari siano determinati principalmente dalla diversa qualità delle norme di accoglienza negli Stati membri. Di fatto le norme di accoglienza dovranno essere migliorate in tutta l'UE. Tuttavia, la forte correlazione, da un lato, tra la situazione socioeconomica degli Stati membri, le prospettive occupazionali che possono offrire e la qualità globale dei loro servizi e, dall'altro, le preferenze individuali di asilo dei rifugiati, sembra essere il fattore preponderante che determina tali movimenti secondari. Alcuni paesi sono esposti in modo sproporzionato agli arrivi per ragioni geografiche, tenendo inoltre presente - sempre in modo sproporzionato - gli effetti della crisi economica, che ha determinato la riduzione delle risorse pubbliche disponibili per le misure di accoglienza. Il tasso elevato di disoccupazione e le condizioni socioeconomiche disastrose in uno Stato membro rappresentano un ostacolo nei confronti dell'obiettivo stesso della riforma, poiché riducono le prospettive di integrazione dei richiedenti. Inoltre ciò rischia di aumentare la concorrenza nel mercato del lavoro per quanto concerne i cittadini di un paese e i cittadini dell'UE, il che potrebbe accrescere ulteriormente i sentimenti anti-immigrati. Il tentativo di bloccare i movimenti secondari con un approccio punitivo nei confronti dei richiedenti asilo, invece di garantire una gestione ordinata dei flussi migratori, non farebbe che aggravare le situazioni già difficili. Un approccio di questo tipo, piuttosto che una risposta razionale e funzionale a un problema molto complesso, sembra denotare una persistente mancanza di fiducia reciproca e la mancanza di volontà a istituire un sistema di asilo veramente equo e autenticamente europeo.

Sebbene tale aspetto non rientri nell'esercizio di rifusione, il relatore propone una modifica delle norme in materia di trattenimento: i minori e i minori non accompagnati non sono mai trattenuti.

## EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di direttiva Considerando 3

##### *Testo della Commissione*

(3) Il sistema europeo comune di asilo è basato su un sistema di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti protezione internazionale e su norme comuni riguardanti le procedure di asilo, le condizioni e le procedure di accoglienza e i diritti dei beneficiari di protezione internazionale. Nonostante gli importanti progressi compiuti nello sviluppo del sistema europeo comune di asilo, sussistono ancora disparità significative tra gli Stati membri per quanto riguarda i tipi di procedure usate, le condizioni di accoglienza offerte ai richiedenti, i tassi di riconoscimento e il tipo di protezione concessa ai beneficiari di protezione internazionale. Tali divergenze ***sono fattori determinanti dei movimenti secondari*** e compromettono l'obiettivo di garantire ***che tutti i richiedenti siano trattati in modo uniforme*** dovunque presentino domanda nell'Unione.

##### *Emendamento*

(3) Il sistema europeo comune di asilo è basato su un sistema di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti protezione internazionale e su norme comuni riguardanti le procedure di asilo, le condizioni e le procedure di accoglienza e i diritti dei beneficiari di protezione internazionale. Nonostante gli importanti progressi compiuti nello sviluppo del sistema europeo comune di asilo, sussistono ancora disparità significative tra gli Stati membri per quanto riguarda i tipi di procedure usate, le condizioni di accoglienza offerte ai richiedenti, i tassi di riconoscimento e il tipo di protezione concessa ai beneficiari di protezione internazionale. Tali divergenze, ***unitamente al fatto che negli Stati membri variano notevolmente le situazioni macroeconomiche e inerenti al mercato del lavoro,*** compromettono l'obiettivo di garantire ***condizioni uniformi di accoglienza per tutti i richiedenti*** dovunque presentino domanda nell'Unione.

### Emendamento 2

#### Proposta di direttiva Considerando 5

*Testo della Commissione*

(5) Le condizioni di accoglienza variano tuttora considerevolmente tra gli Stati membri, sia in termini di organizzazione del sistema di accoglienza che in termini di standard offerti ai richiedenti. I persistenti problemi incontrati, in alcuni Stati membri, nel garantire il rispetto delle norme di accoglienza necessarie a un trattamento dignitoso dei richiedenti hanno contribuito all'onere sproporzionato che gli Stati membri con elevati standard di accoglienza si sono trovati a sostenere, con la conseguenza che questi ultimi subiscono ora pressioni volte ad abbassare tali standard. Condizioni di accoglienza più *simili*, stabilite a un livello adeguato per tutti gli Stati membri, contribuiranno a un trattamento più dignitoso e a una distribuzione più equa dei richiedenti asilo in tutta l'UE.

*Emendamento*

(5) Le condizioni di accoglienza variano tuttora considerevolmente tra gli Stati membri, sia in termini di organizzazione del sistema di accoglienza che in termini di standard offerti ai richiedenti. I persistenti problemi incontrati, in alcuni Stati membri, nel garantire il rispetto delle norme di accoglienza necessarie a un trattamento dignitoso dei richiedenti hanno contribuito all'onere sproporzionato che gli Stati membri con elevati standard di accoglienza si sono trovati a sostenere, con la conseguenza che questi ultimi subiscono ora pressioni volte ad abbassare tali standard. ***Nel contempo, gli Stati membri che si trovano in prima linea devono far fronte al peso sproporzionato degli arrivi massicci di migranti e richiedenti asilo che esercita una forte pressione sui loro mezzi di accoglienza e rischia di provocare un ulteriore deterioramento della qualità degli standard offerti.*** Condizioni di accoglienza più *armonizzate*, stabilite a un livello adeguato per tutti gli Stati membri, contribuiranno a un trattamento più dignitoso e a una distribuzione più equa dei richiedenti asilo in tutta l'UE.

**Emendamento 3**

**Proposta di direttiva  
Considerando 8**

*Testo della Commissione*

(8) ***Se si trova in uno Stato membro diverso da quello nel quale è tenuto ad essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], il richiedente non dovrebbe avere diritto alle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 14 a 17.***

*Emendamento*

***soppresso***

## Emendamento 4

### Proposta di direttiva Considerando 11

#### *Testo della Commissione*

(11) Affinché i richiedenti siano consapevoli delle conseguenze in cui incorrono se si rendono irreperibili, è opportuno che gli Stati membri li informino in modo uniforme, il più presto possibile e al più tardi al momento della presentazione della loro domanda, di tutti gli obblighi ai quali devono conformarsi in relazione alle condizioni di accoglienza, comprese le circostanze in cui la concessione delle condizioni materiali di accoglienza può essere limitata, così come di tutti i benefici accordati.

#### *Emendamento*

(11) Affinché i richiedenti siano consapevoli delle conseguenze in cui incorrono se si rendono irreperibili, è opportuno che gli Stati membri li informino in modo uniforme, il più presto possibile e al più tardi al momento della presentazione della loro domanda, di tutti gli obblighi ai quali devono conformarsi in relazione alle condizioni di accoglienza, comprese le circostanze in cui la concessione delle condizioni materiali di accoglienza può essere limitata, così come di tutti i benefici accordati. ***Gli Stati membri dovrebbero fornire tali informazioni attraverso adeguati servizi di interpretazione e traduzione ove necessario affinché i richiedenti comprendano pienamente e siano consapevoli dei loro diritti e dei requisiti giuridici ai quali devono conformarsi.***

## Emendamento 5

### Proposta di direttiva Considerando 12

#### *Testo della Commissione*

(12) L'esistenza di norme dell'UE armonizzate relative ai documenti da rilasciare ai richiedenti renderà più difficile per i richiedenti spostarsi senza autorizzazione all'interno dell'Unione. ***Occorre chiarire che gli Stati membri dovrebbero rilasciare un documento di viaggio ai richiedenti soltanto quando sussistano gravi ragioni umanitarie o altri motivi imperativi.*** La validità del documento di viaggio dovrebbe essere

#### *Emendamento*

(12) L'esistenza di norme dell'UE armonizzate relative ai documenti da rilasciare ai richiedenti renderà più difficile per i richiedenti spostarsi senza autorizzazione all'interno dell'Unione. La validità del documento di viaggio dovrebbe essere limitata alla finalità e alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali il documento è stato rilasciato. ***Uno di tali motivi potrebbe essere, ad esempio, la necessità di un richiedente di recarsi in un***

limitata alla finalità e alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali il documento è stato rilasciato. **Gravi ragioni umanitarie possono essere addotte**, ad esempio, **quando un richiedente abbia necessità** di recarsi in un altro Stato membro per un trattamento medico o per far visita ai parenti in casi particolari, quali una grave malattia, il matrimonio o il funerale di un parente stretto. Altri motivi **imperativi** potrebbero includere il caso in cui i richiedenti asilo che hanno ottenuto accesso al mercato del lavoro sono tenuti a viaggiare per motivi professionali, quello di richiedenti che devono viaggiare nell'ambito di programmi di studio o ancora il caso di minori che viaggiano con la famiglia affidataria.

altro Stato membro per un trattamento medico o per far visita ai parenti in casi particolari, quali una grave malattia, il matrimonio o il funerale di un parente stretto. Altri motivi potrebbero includere il caso in cui i richiedenti asilo che hanno ottenuto accesso al mercato del lavoro sono tenuti a viaggiare per motivi professionali, quello di richiedenti che devono viaggiare nell'ambito di programmi di studio o ancora il caso di minori che viaggiano con la famiglia affidataria.

## Emendamento 6

### Proposta di direttiva Considerando 13

#### *Testo della Commissione*

(13) **Un richiedente non ha diritto di scegliere lo Stato membro in cui presentare domanda. Egli è tenuto a chiedere protezione internazionale nello Stato membro del suo primo ingresso o, in caso di presenza regolare, nello Stato membro di soggiorno o di residenza. Un richiedente che non abbia rispettato tale obbligo ha meno probabilità, in seguito alla determinazione dello Stato membro competente ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], di essere autorizzato a soggiornare nello Stato membro in cui ha fatto domanda, ed è pertanto più probabile che cerchi di fuggire. Il luogo in cui si trova deve pertanto essere attentamente sorvegliato.**

#### *Emendamento*

(13) Un richiedente **che abbia scelto deliberatamente** di **non** chiedere protezione internazionale nello Stato membro del suo primo ingresso o, in caso di presenza regolare, nello Stato membro di soggiorno o di residenza ha meno probabilità di essere autorizzato a soggiornare nello Stato membro in cui ha fatto domanda.

## Emendamento 7

### Proposta di direttiva Considerando 15

*Testo della Commissione*

(15) *Il fatto che un richiedente sia già fuggito in precedenza in un altro Stato membro è un elemento importante da considerare nel valutare il rischio che si renda irreperibile. Al fine di assicurare che il richiedente non fugga nuovamente e resti a disposizione delle autorità competenti, una volta che questi sia stato rinviato nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente è opportuno sorvegliare attentamente il luogo in cui si trova.*

*Emendamento*

*soppresso*

## Emendamento 8

### Proposta di direttiva Considerando 16

*Testo della Commissione*

(16) Per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico, *per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda di protezione internazionale, per il trattamento rapido e il controllo efficace della procedura di determinazione dello Stato membro competente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], o al fine di prevenire efficacemente la fuga del richiedente*, gli Stati membri dovrebbero, *se necessario*, stabilire la residenza del richiedente in un luogo determinato, ad esempio un centro di accoglienza, una casa privata, un appartamento, un albergo o altra struttura atta ad ospitare i richiedenti asilo. *Siffatta decisione può essere necessaria per prevenire efficacemente la fuga del richiedente, in particolare nel caso in cui questi non abbia ottemperato all'obbligo di: presentare domanda nello*

*Emendamento*

(16) Per motivi *seri, debitamente giustificati*, di interesse pubblico o di ordine pubblico, gli Stati membri dovrebbero *essere in grado di* stabilire la residenza del richiedente in un luogo determinato, *se necessario*, ad esempio un centro di accoglienza *aperto*, una casa privata, un appartamento, un albergo o altra struttura atta ad ospitare i richiedenti asilo. Se il richiedente ha diritto di fruire di condizioni materiali di accoglienza, esse dovrebbero essere *fornite al richiedente che risiede* in tale luogo specifico.

***Stato membro del primo ingresso regolare o irregolare; all'obbligo di rimanere nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente; o nel caso in cui il richiedente sia stato rinvioato nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente dopo essere fuggito in un altro Stato membro.***

Se il richiedente ha diritto di fruire di condizioni materiali di accoglienza, esse dovrebbero essere ***subordinate anche all'obbligo di risiedere*** in tale luogo specifico.

## **Emendamento 9**

### **Proposta di direttiva Considerando 18**

#### *Testo della Commissione*

(18) È necessario che tutte le decisioni che limitano la libertà di circolazione del richiedente si basino sul comportamento individuale e sulla particolare situazione della persona interessata, tenendo conto delle esigenze di accoglienza particolari del richiedente e del principio di proporzionalità. I richiedenti devono essere debitamente informati di tali decisioni e delle conseguenze della mancata osservanza.

#### *Emendamento*

(18) È necessario che tutte le decisioni che limitano la libertà di circolazione del richiedente ***siano sempre motivate dalle autorità competenti e*** si basino sul comportamento individuale e sulla particolare situazione della persona interessata, tenendo conto delle esigenze di accoglienza particolari del richiedente e del principio di proporzionalità. I richiedenti devono essere debitamente informati di tali decisioni e delle conseguenze della mancata osservanza.

## **Emendamento 10**

### **Proposta di direttiva Considerando 19**

#### *Testo della Commissione*

(19) In considerazione delle gravi conseguenze in cui possono incorrere i richiedenti che sono fuggiti o che sono considerati a rischio di fuga, il significato di "fuga" dovrebbe essere definito in modo da ricomprendervi sia un'azione deliberata volta ad evitare le procedure di asilo

#### *Emendamento*

(19) In considerazione delle gravi conseguenze in cui possono incorrere i richiedenti che sono fuggiti o che sono considerati a rischio di fuga, il significato di "fuga" dovrebbe essere definito in modo da ricomprendervi sia un'azione deliberata volta ad evitare le procedure di asilo

applicabili, sia il fatto di non rimanere a disposizione delle autorità competenti, ***anche lasciando il territorio in cui si è tenuti ad essere presenti.***

## **Emendamento 11**

### **Proposta di direttiva Considerando 30**

#### *Testo della Commissione*

(30) Nell'applicare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la direttiva rispetti pienamente i principi dell'interesse superiore del minore e dell'unità familiare, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispettivamente. È necessario adattare le condizioni di accoglienza alla situazione specifica dei minori, sia non accompagnati che con la famiglia, con particolare riguardo alla loro sicurezza e all'assistenza emotiva e fisica, ***fornendole*** in modo tale da ***favorire*** il loro sviluppo generale.

## **Emendamento 12**

### **Proposta di direttiva Considerando 30 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

applicabili, sia il fatto di non rimanere a disposizione delle autorità competenti.

#### *Emendamento*

(30) Nell'applicare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la direttiva rispetti pienamente i principi dell'interesse superiore del minore e dell'unità familiare, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispettivamente. È necessario adattare le condizioni di accoglienza alla situazione specifica dei minori, sia non accompagnati che con la famiglia, con particolare riguardo alla loro sicurezza, ***all'alloggio e al nutrimento, all'assistenza emotiva e fisica, nonché all'istruzione, fornendo tutti gli elementi sopra menzionati*** in modo tale da ***consentire efficacemente*** il loro sviluppo generale.



*la loro registrazione, lo svolgimento di una valutazione preliminare del rischio e la garanzia del loro affidamento ai competenti servizi di tutela dei minori.*

## **Emendamento 13**

### **Proposta di direttiva Considerando 31**

#### *Testo della Commissione*

(31) È necessario che gli Stati membri provvedano affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria, comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie, compresi *gravi* disturbi mentali. Per rispondere alle preoccupazioni di sanità pubblica per quanto riguarda la prevenzione delle malattie e la tutela della salute dei singoli richiedenti, l'accesso dei richiedenti alle cure sanitarie dovrebbe comprendere anche trattamenti medici a carattere preventivo, come le vaccinazioni. Gli Stati membri possono disporre che i richiedenti siano sottoposti a esame medico per ragioni di sanità pubblica. I risultati di esami medici non dovrebbero influenzare la valutazione delle domande di protezione internazionale, che dovrebbero essere sempre effettuate in modo obiettivo e imparziale e su base individuale, in linea con il regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure].

#### *Emendamento*

(31) È necessario che gli Stati membri provvedano affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria, comprendente quanto meno *l'assistenza medica alla maternità, i servizi in materia di salute sessuale e riproduttiva*, le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie, compresi *i* disturbi mentali. Per rispondere alle preoccupazioni di sanità pubblica per quanto riguarda la prevenzione delle malattie e la tutela della salute dei singoli richiedenti, l'accesso dei richiedenti alle cure sanitarie dovrebbe comprendere anche trattamenti medici a carattere preventivo, come le vaccinazioni. Gli Stati membri possono disporre che i richiedenti siano sottoposti a esame medico per ragioni di sanità pubblica. I risultati di esami medici non dovrebbero influenzare la valutazione delle domande di protezione internazionale, che dovrebbero essere sempre effettuate in modo obiettivo e imparziale e su base individuale, in linea con il regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure].

## **Emendamento 14**

### **Proposta di direttiva Considerando 32**

(32) ***Il diritto del richiedente alle condizioni materiali di accoglienza previste dalla presente direttiva può essere ridotto in determinate circostanze, ad esempio nei casi in cui un richiedente sia fuggito dallo Stato membro nel quale è tenuto ad essere presente recandosi in un altro Stato membro. Tuttavia,*** occorre che gli Stati membri assicurino in ogni caso ai richiedenti l'accesso all'assistenza sanitaria e standard di vita dignitosi conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, in particolare provvedendo alla sussistenza e alle necessità basilari del richiedente in termini di sicurezza fisica e dignità e in termini di relazioni interpersonali, tenendo in debito conto l'intrinseca vulnerabilità della persona in quanto richiedente protezione internazionale e quella della sua famiglia o del suo tutore. Debita attenzione va accordata a richiedenti con esigenze di accoglienza particolari. Occorre ***tener*** conto delle esigenze specifiche dei minori, in particolare per quanto riguarda il rispetto del diritto del minore all'istruzione ***e*** l'accesso all'assistenza sanitaria. ***Quando il minore si trova in uno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente, gli Stati membri dovrebbero garantire che abbia accesso ad adeguate attività educative in attesa del trasferimento verso lo Stato membro competente.*** È necessario tener conto delle esigenze specifiche delle donne richiedenti asilo che sono state vittime di violenze di genere, anche assicurando loro l'accesso, nelle varie fasi della procedura di asilo, alle cure mediche, all'assistenza legale, così come ad un'adeguata assistenza post-traumatica e al sostegno psicosociale.

(32) Occorre che gli Stati membri assicurino in ogni caso ai richiedenti l'accesso all'assistenza sanitaria e standard di vita dignitosi conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, in particolare provvedendo alla sussistenza e alle necessità basilari del richiedente in termini di sicurezza fisica e dignità e in termini di relazioni interpersonali, tenendo in debito conto l'intrinseca vulnerabilità della persona in quanto richiedente protezione internazionale e quella della sua famiglia o del suo tutore. Debita attenzione va accordata a richiedenti con esigenze di accoglienza particolari. Occorre ***che gli Stati membri tengano*** conto delle esigenze specifiche dei minori, in particolare per quanto riguarda il rispetto del diritto ***e dell'accesso*** del minore all'istruzione, ***come pure*** l'accesso all'assistenza sanitaria ***e all'assistenza all'infanzia.*** È necessario tener conto delle esigenze specifiche delle donne richiedenti asilo che sono state vittime di violenze di genere, anche assicurando loro l'accesso, nelle varie fasi della procedura di asilo, alle cure mediche, all'assistenza legale, così come ad un'adeguata assistenza post-traumatica e al sostegno psicosociale. ***È opportuno considerare che ogni richiedente asilo potrebbe avere subito violenze fisiche, tra cui violenze sessuali, e/o traumi mentali e necessiti pertanto di assistenza adeguata.***

## Emendamento 15

### Proposta di direttiva Considerando 34

#### *Testo della Commissione*

(34) Per favorire l'autosufficienza dei richiedenti e ridurre le ampie divergenze esistenti tra gli Stati membri, è essenziale stabilire norme chiare sull'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro e provvedere a che tale accesso sia efficace, non imponendo condizioni che in pratica impediscono al richiedente la ricerca di un'occupazione. I test del mercato del lavoro utilizzati per dare priorità ai cittadini nazionali o ad altri cittadini dell'Unione, o a cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nello Stato membro interessato, non dovrebbero ostacolare l'effettivo accesso dei richiedenti al mercato del lavoro e dovrebbero essere applicati senza ledere il principio della preferenza per i cittadini dell'Unione enunciato nelle pertinenti disposizioni degli atti di adesione applicabili.

#### *Emendamento*

(34) Per favorire l'autosufficienza dei richiedenti e ridurre le ampie divergenze esistenti tra gli Stati membri, è essenziale stabilire norme chiare sull'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro e provvedere a che tale accesso sia efficace, non imponendo condizioni, ***tra cui restrizioni di settore, restrizioni relative all'orario di lavoro e formalità amministrative indebitamente rigide***, che in pratica impediscono al richiedente la ricerca di un'occupazione. ***Gli Stati membri dovrebbero inoltre adottare misure atte a garantire che l'ingresso dei richiedenti protezione internazionale nel mercato del lavoro non avvenga tramite un abbassamento dei salari applicabili, il che potrebbe a sua volta condurre a pratiche di dumping salariale. Al fine di aumentare le prospettive di integrazione e l'autosufficienza dei richiedenti, dovrebbe essere incoraggiato l'accesso immediato al mercato del lavoro e a corsi di lingue a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.*** I test del mercato del lavoro utilizzati per dare priorità ai cittadini nazionali o ad altri cittadini dell'Unione, o a cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nello Stato membro interessato, non dovrebbero ostacolare l'effettivo accesso dei richiedenti al mercato del lavoro e dovrebbero essere applicati senza ledere il principio della preferenza per i cittadini dell'Unione enunciato nelle pertinenti disposizioni degli atti di adesione applicabili.

## Emendamento 16

### Proposta di direttiva

## Considerando 35

*Testo della Commissione*

(35) *Il periodo di tempo massimo per l'accesso al mercato del lavoro dovrebbe essere commisurato alla durata della procedura d'esame nel merito. Al fine di aumentare le prospettive di integrazione e l'autosufficienza dei richiedenti, è incoraggiato un accesso precoce al mercato del lavoro qualora la domanda sia verosimilmente fondata, segnatamente quando l'esame di tale domanda ha ricevuto priorità a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure]. Gli Stati membri dovrebbero pertanto considerare la possibilità di ridurre il più possibile tale periodo di tempo affinché i richiedenti asilo abbiano accesso al mercato del lavoro al più tardi entro tre mesi dalla data in cui è stata presentata la domanda, qualora la domanda sia verosimilmente fondata. Gli Stati membri non dovrebbero invece consentire l'accesso al mercato del lavoro ai richiedenti la cui domanda di protezione internazionale è verosimilmente infondata e per la quale si applica una procedura di esame accelerata.*

*Emendamento*

*soppresso*

## Emendamento 17

### Proposta di direttiva Considerando 36

*Testo della Commissione*

(36) Una volta ottenuto l'accesso al mercato del lavoro, i richiedenti dovrebbero *aver diritto a un insieme comune di diritti, basato sulla* parità di trattamento con i cittadini nazionali. Le condizioni di lavoro *dovrebbero contemplare quanto meno* la retribuzione e il licenziamento, gli obblighi sanitari e di sicurezza sul luogo di lavoro, l'orario di lavoro e le ferie, alla luce dei contratti

*Emendamento*

(36) Una volta ottenuto l'accesso al mercato del lavoro, i richiedenti dovrebbero *beneficiare della* parità di trattamento con i cittadini nazionali *per quanto riguarda* le condizioni di lavoro, *tra cui* la retribuzione e il licenziamento, gli obblighi sanitari e di sicurezza sul luogo di lavoro, l'orario di lavoro e le ferie, alla luce dei contratti collettivi in vigore. I richiedenti dovrebbero anche beneficiare

collettivi in vigore. I richiedenti dovrebbero anche beneficiare della parità di trattamento per quanto riguarda la libertà di associazione e di adesione a organizzazioni, l'istruzione e la formazione professionale, il riconoscimento delle qualifiche professionali e la previdenza sociale.

della parità di trattamento per quanto riguarda la libertà di associazione e di adesione a organizzazioni, l'istruzione e *le opportunità di formazione occupazionale per adulti, tra cui l'apprendimento linguistico e i corsi di aggiornamento delle competenze, il tirocinio sul luogo di lavoro, i servizi di consulenza forniti dai centri per l'impiego*, la formazione professionale, il riconoscimento delle qualifiche professionali e la previdenza sociale.

## **Emendamento 18**

### **Proposta di direttiva Considerando 39**

#### *Testo della Commissione*

**(39) A motivo della possibile natura temporanea del soggiorno dei richiedenti e fatto salvo il regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri dovrebbero poter escludere gli assegni familiari e di disoccupazione dal principio della parità di trattamento tra i richiedenti e i cittadini nazionali, e dovrebbero poter limitare l'applicazione della parità di trattamento per quanto concerne l'istruzione e la formazione professionale. Può essere inoltre limitato il diritto alla libertà di associazione e di adesione ad organizzazioni, escludendo i richiedenti dalla partecipazione alla gestione di determinati organismi e dall'esercizio di una carica pubblica.**

#### *Emendamento*

**soppresso**

#### *Motivazione*

*Basare le restrizioni sulla "possibile natura temporanea del soggiorno dei richiedenti" non garantisce ai richiedenti asilo – che sono presunti rifugiati nel corso dell'esame della loro richiesta – "il trattamento più favorevole concesso ai cittadini di un paese straniero nelle stesse circostanze", il che contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 17 della Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati.*

## Emendamento 19

### Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 10

#### *Testo della Commissione*

(10) "fuga": l'azione **con la quale il** richiedente asilo, **al fine di** evitare procedure di asilo, **lasci il territorio in cui è tenuto ad essere presente in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino] o non rimanga** a disposizione delle competenti autorità o del giudice;

---

<sup>32</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

#### *Emendamento*

(10) "fuga": l'azione **deliberata del** richiedente asilo **per** evitare **le** procedure di asilo **e non rimanere** a disposizione delle competenti autorità o del giudice;

---

<sup>32</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

## Emendamento 20

### Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 11

#### *Testo della Commissione*

(11) "rischio di fuga": la sussistenza in un caso individuale di motivi, basati su criteri obiettivi definiti dalla normativa nazionale, per ritenere che un richiedente possa tentare la fuga;

#### *Emendamento*

(11) "rischio di fuga": la sussistenza in un caso individuale di motivi **specifici**, basati su criteri obiettivi **e specifici** definiti dalla normativa nazionale **conformemente agli orientamenti elaborati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo**, per ritenere che un richiedente possa tentare la fuga;

## Emendamento 21

### Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 13

#### *Testo della Commissione*

(13) "richiedente con esigenze di accoglienza particolari": il richiedente che necessita di garanzie particolari per godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva, quali i minori, i

#### *Emendamento*

(13) "richiedente con esigenze di accoglienza particolari": il richiedente che necessita di garanzie particolari per godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva, quali i minori, i

minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili.

minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali **e da problemi di salute mentale** e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili.

## Emendamento 22

### Proposta di direttiva

#### Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri informano i richiedenti, quanto prima e al più tardi all'atto della presentazione della domanda di protezione internazionale, **di** qualsiasi beneficio riconosciuto e degli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza. Essi precisano **nelle** informazioni **fornite che il richiedente non ha diritto alle** condizioni di accoglienza di cui **agli articoli da 14 a 17** della presente direttiva, **come previsto all'articolo 17 bis, in nessuno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino].**

##### *Emendamento*

Gli Stati membri informano i richiedenti, quanto prima e al più tardi all'atto della presentazione della domanda di protezione internazionale, **almeno per quanto riguarda** qualsiasi beneficio riconosciuto e degli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza. Essi precisano **inoltre ai richiedenti tutte le** informazioni **pertinenti riguardo alla possibile sostituzione, riduzione o revoca delle** condizioni **materiali** di accoglienza di cui **all'articolo 19** della presente direttiva.

## Emendamento 23

### Proposta di direttiva

#### Articolo 6 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri forniscono ai richiedenti un documento di viaggio **soltanto** quando **sussistano gravi ragioni umanitarie o altri** motivi **imperativi che ne rendano necessaria la presenza** in un altro Stato. La validità del documento di viaggio è limitata

##### *Emendamento*

Gli Stati membri forniscono **tempestivamente** ai richiedenti un documento di viaggio quando **la presenza del richiedente sia richiesta in un altro Stato membro, in particolare per** motivi **quali la necessità del richiedente di**

alla finalità e alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali il documento è stato rilasciato.

*recarsi in un altro Stato per un trattamento medico o per far visita ai parenti in casi particolari, quali una grave malattia, il matrimonio o il funerale di un parente stretto. Altri motivi includono il caso in cui i richiedenti che hanno ottenuto l'accesso al mercato del lavoro sono tenuti a viaggiare per motivi professionali o nell'ambito di programmi di studio, oppure il caso di minori che viaggiano con la famiglia affidataria.* La validità del documento di viaggio è limitata alla finalità e alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali il documento è stato rilasciato.

## Emendamento 24

### Proposta di direttiva Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Gli Stati membri non esigono una documentazione inutile o sproporzionata né impongono altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti conferiti dalla presente direttiva, per il solo fatto che chiedono protezione internazionale.*

## Emendamento 25

### Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Gli Stati membri *stabiliscono* se necessario un *luogo* specifico di residenza per il richiedente, per uno dei seguenti motivi:

2. Gli Stati membri *possono stabilire*, se necessario, *proporzionato e debitamente giustificato*, un *centro di accoglienza aperto o una sistemazione specifica* di residenza per il richiedente, per uno dei seguenti motivi:



## Emendamento 26

### Proposta di direttiva

#### Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d – trattino 1

##### *Testo della Commissione*

- se il richiedente non ha rispettato l'obbligo di presentare domanda nello Stato membro del primo ingresso di cui all'articolo [4, paragrafo 1,] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino] *e* si è recato senza un'adeguata giustificazione in un altro Stato membro ***nel quale ha presentato domanda di asilo***; o

##### *Emendamento*

- se il richiedente non ha rispettato ***deliberatamente*** l'obbligo di presentare domanda nello Stato membro del primo ingresso di cui all'articolo [4, paragrafo 1,] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino] *o* si è recato senza un'adeguata giustificazione in un altro Stato membro; o

## Emendamento 27

### Proposta di direttiva

#### Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d – trattino 3

##### *Testo della Commissione*

- se il richiedente è stato rinvioato nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente a norma del regolamento (UE) n. XXX/XXX [regolamento Dublino] dopo essere fuggito ***in un altro Stato membro***.

##### *Emendamento*

- se il richiedente è stato rinvioato nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente a norma del regolamento (UE) n. XXX/XXX [regolamento Dublino] dopo essere fuggito.

## Emendamento 28

### Proposta di direttiva

#### Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri garantiscono l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale ***nei casi in cui l'autorità competente non abbia adottato una decisione amministrativa e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente***.

##### *Emendamento*

Gli Stati membri garantiscono l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.

## **Emendamento 29**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Se lo Stato membro ha accelerato l'esame nel merito di una domanda di protezione internazionale conformemente [all'articolo 40, paragrafo 1, lettere da a) a f),] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure], l'accesso al mercato del lavoro non è concesso.*

*Emendamento*

*soppresso*

## **Emendamento 30**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti abbiano effettivamente accesso a corsi di lingua al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale, al fine di favorirne l'integrazione e consentire loro di fruire appieno delle loro qualifiche formali, apportando in tal modo un contributo alla società.*

## **Emendamento 31**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 15 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 ter. Gli Stati membri sono incoraggiati a fornire ai richiedenti e alle autorità un'adeguata formazione in materia di legislazione sul lavoro e non discriminazione, al fine di evitare lo*

*sfruttamento sul luogo di lavoro sotto forma di pratiche di lavoro non dichiarato e altre forme di sfruttamento grave della manodopera, nonché di evitare la discriminazione dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.*

## **Emendamento 32**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

b) la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;

##### *Emendamento*

b) la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i **diritti e i** vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;

## **Emendamento 33**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c bis (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***c bis) l'istruzione e le opportunità di formazione occupazionale per adulti, compresi corsi di aggiornamento delle competenze e tirocinio sul luogo di lavoro;***

## **Emendamento 34**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*d bis) l'accesso a servizi di formazione e orientamento professionale offerti da servizi per l'impiego;*

### **Emendamento 35**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2 – punto ii**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*ii) in applicazione della lettera c) del presente paragrafo, per quanto riguarda l'istruzione e la formazione professionale direttamente collegata a un'attività lavorativa specifica;*

*soppresso*

### **Emendamento 36**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2 – punto iii**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*iii) in applicazione della lettera e) del presente paragrafo, escludendo gli assegni familiari e di disoccupazione, fatto salvo il regolamento (UE) n. 1231/2010.*

*soppresso*

### **Emendamento 37**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Le limitazioni della parità di trattamento di cui ai punti ii) e iii) non si applicano ai minori, ai genitori di minori e ai principali tutori legali o abituali.*

## Motivazione

*Applying the restrictions set out in paragraph 3, points (ii) and (iii) of art. 15 to minors (or parents of minors and legal or customary primary caregivers, with a subsequent impact on minors) would amount to discrimination under the UN Convention on the Rights of the Child (art. 2(1) [non-discrimination] combined with articles 26(1) and (2) [right to social security] and 28(1)(b) [right to equal access to vocational education]. "Article 2 1. States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child's or his or her parent's or legal guardian's race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status. "Article 26 1. States Parties shall recognise the right for every child to benefit from social security, including social insurance, and shall take the necessary measures to achieve the full realization of this right in accordance with their national law. 2. The benefits should, where appropriate, be granted, taking into account the resources and the circumstances of the child and persons having responsibility for the maintenance of the child..." "Article 28 1. States Parties recognise the right of the child to education, and with a view to achieving this right progressively and on the basis of equal opportunity, they shall, in particular: (b) Encourage the development of different forms of secondary education, including general and vocational education, make them available and accessible to every child, and take appropriate measures such as the introduction of free education and offering financial assistance in case of need;"*

### Emendamento 38

#### Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5. Se i richiedenti hanno ottenuto l'accesso al mercato del lavoro conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché il documento del richiedente di cui all'articolo [29] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] attesti che il richiedente è autorizzato a svolgere un'attività lavorativa lucrativa.** **soppresso**

### Emendamento 39

#### Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5 bis. Qualora l'accesso al mercato del**

*lavoro sia stato concesso a norma del paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono altresì che i richiedenti siano informati per iscritto, in una lingua che essi comprendono, riguardo ai loro diritti lavorativi in conformità del diritto nazionale.*

## **Emendamento 40**

### **Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 bis. Per i minori e le famiglie con figli minori, le condizioni materiali di accoglienza assicurano inoltre una qualità di vita adeguata allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del minore. Conformemente al principio di non discriminazione, i minori e le famiglie con figli minori che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva hanno diritto ad accedere agli stessi servizi per la famiglia riservati ai minori e alle famiglie con figli minori che sono cittadini nazionali.*

*Motivazione*

*Non è sufficiente fornire ai minori una qualità di vita tale da garantirne il sostentamento e proteggerne la salute: essi hanno diritto a una qualità di vita che promuova il loro sviluppo (fisico, mentale, spirituale, ecc.) e consenta loro di pianificare il futuro [articolo 27, Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo].*

## **Emendamento 41**

### **Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*5. Quando valutano le risorse del richiedente, quando impongono a un richiedente di sostenere o di contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali*

*5. Quando chiedono al richiedente un rimborso a norma del paragrafo 4, gli Stati membri rispettano il principio di proporzionalità e tengono altresì conto*

**di accoglienza e quando** chiedono al richiedente un rimborso a norma del paragrafo 4, gli Stati membri rispettano il principio di proporzionalità. **Gli Stati membri** tengono altresì conto delle circostanze individuali del richiedente e della necessità di rispettare la sua dignità o integrità personale, comprese le sue esigenze di accoglienza particolari. In tutti i casi, gli Stati membri provvedono affinché il richiedente disponga di un tenore di vita che ne garantisca il sostentamento e ne tuteli la salute fisica e mentale.

delle circostanze individuali del richiedente e della necessità di rispettare la sua dignità o integrità personale, comprese le sue esigenze di accoglienza particolari. In tutti i casi, gli Stati membri provvedono affinché il richiedente disponga di un tenore di vita che ne garantisca il sostentamento e ne tuteli la salute fisica e mentale.

## **Emendamento 42**

### **Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 9 – comma 2**

#### *Testo della Commissione*

Siffatte diverse condizioni assicurano in tutte le circostanze l'assistenza sanitaria in conformità dell'articolo 18 e un livello di vita **dignitoso** a tutti i richiedenti.

#### *Emendamento*

Siffatte diverse condizioni assicurano in tutte le circostanze l'assistenza sanitaria in conformità dell'articolo 18 e un livello di vita **adeguato** a tutti i richiedenti.

## **Emendamento 43**

### **Proposta di direttiva Articolo 17 bis**

#### *Testo della Commissione*

#### *Articolo 17 bis*

**Condizioni di accoglienza in uno Stato membro diverso da quello in cui il richiedente è tenuto ad essere presente**

**1. Il richiedente non ha diritto alle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 14 a 17 in nessuno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino].**

#### *Emendamento*

**soppresso**

2. *Gli Stati membri assicurano un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti.*

3. *In attesa del trasferimento, ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], del minore verso lo Stato membro competente, gli Stati membri provvedono a che abbia accesso ad adeguate attività educative.*

#### **Emendamento 44**

##### **Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 1**

###### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché, *indipendentemente dal luogo in cui devono essere presenti in base al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino]*, i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende *quanto meno* le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie, compresi i gravi disturbi mentali.

###### *Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria *fisica e mentale* che comprende *almeno* le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie, compresi i gravi disturbi mentali.

#### **Emendamento 45**

##### **Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

###### *Testo della Commissione*

1. *Nei confronti dei richiedenti che sono tenuti ad essere presenti sul loro territorio in base al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino]*, gli Stati membri possono, nelle situazioni descritte al paragrafo 2:

###### *Emendamento*

1. *Sulla base di una decisione adottata da un'autorità competente*, gli Stati membri possono, nelle situazioni descritte al paragrafo 2:



## Emendamento 46

### Proposta di direttiva

#### Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera g

##### *Testo della Commissione*

g) non abbia rispettato l'obbligo di cui all'articolo [4, paragrafo 1,] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino] **e** si sia recato senza un'adeguata giustificazione in un altro Stato membro **nel quale abbia presentato la domanda di asilo**; o

##### *Emendamento*

g) non abbia rispettato l'obbligo di cui all'articolo [4, paragrafo 1,] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino] **o** si sia **deliberatamente** recato senza un'adeguata giustificazione in un altro Stato membro; o

## Emendamento 47

### Proposta di direttiva

#### Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**g bis) abbia infranto gravemente l'ordinamento giuridico dello Stato membro presso cui ha presentato domanda di protezione internazionale;**

## Emendamento 48

### Proposta di direttiva

#### Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera h

##### *Testo della Commissione*

h) sia stato rinviato dopo essere fuggito **in un altro Stato membro**.

##### *Emendamento*

h) sia stato rinviato dopo essere fuggito.

## Emendamento 49

### Proposta di direttiva

#### Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri adottano **quanto prima, e**

##### *Emendamento*

Gli Stati membri adottano, **non appena** il

***comunque entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui*** il minore non accompagnato fa domanda di protezione internazionale, misure atte ad assicurare che un tutore rappresenti e assista il minore non accompagnato per consentirgli di godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva. Il tutore nominato in conformità dell'articolo [22] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] può svolgere tali compiti. Il minore non accompagnato è immediatamente informato della nomina del tutore. Quando un'organizzazione è nominata tutore, essa designa una persona responsabile per assolvere i doveri di tutore nei confronti del minore non accompagnato, conformemente alla presente direttiva. Il tutore svolge i suoi doveri in conformità del principio dell'interesse superiore del minore, come prescrive l'articolo 22, paragrafo 2, possiede le competenze necessarie a tale scopo e non ha precedenti accertati ***di*** reati che coinvolgano minori. Al fine di assicurare il benessere e lo sviluppo sociale del minore di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), la persona che funge da tutore è sostituita solo in caso di necessità. Le organizzazioni o gli individui i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato non sono nominati tutori.

minore non accompagnato fa domanda di protezione internazionale, misure atte ad assicurare che un tutore rappresenti e assista il minore non accompagnato per consentirgli di godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva. Il tutore nominato in conformità dell'articolo [22] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] può svolgere tali compiti. Il minore non accompagnato è immediatamente informato della nomina del tutore. Quando un'organizzazione è nominata tutore, essa designa una persona responsabile per assolvere i doveri di tutore nei confronti del minore non accompagnato, conformemente alla presente direttiva. Il tutore svolge i suoi doveri in conformità del principio dell'interesse superiore del minore, come prescrive l'articolo 22, paragrafo 2, possiede le competenze necessarie, ***riceve una formazione continua e adeguata*** a tale scopo e non ha precedenti ***penali*** accertati, ***in particolare per*** reati che coinvolgano minori. ***Dopo l'incarico, la fedina penale del tutore è regolarmente verificata dalle autorità competenti per identificare potenziali incompatibilità con il suo ruolo.*** Al fine di assicurare il benessere e lo sviluppo sociale del minore di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), la persona che funge da tutore è sostituita solo in caso di necessità. Le organizzazioni o gli individui i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato non sono nominati tutori.

## **Emendamento 50**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Al fine di proteggere i minori non accompagnati dallo sfruttamento e dalla***

*tratta di esseri umani, gli Stati membri identificano i minori non accompagnati al momento dello sbarco, li registrano, effettuano una valutazione preliminare dei rischi e garantiscono il loro affidamento ai competenti servizi di tutela dei minori.*

## Emendamento 51

### Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri provvedono affinché **a uno stesso tutore non** sia affidato simultaneamente un numero **sproporzionato** di minori non accompagnati, per **non impedirgli** di esercitare la **sua** funzione in modo efficace. Gli Stati membri nominano soggetti o persone incaricati di controllare, a cadenza regolare, che i tutori svolgano i loro compiti in modo soddisfacente. Detti soggetti o persone sono competenti anche per esaminare le denunce presentate da minori non accompagnati nei confronti del loro tutore.

#### *Emendamento*

Gli Stati membri provvedono affinché **ai tutori** sia affidato simultaneamente un numero **adeguato e limitato** di minori non accompagnati, per **garantire loro di essere in grado** di esercitare la **loro** funzione in modo efficace. Gli Stati membri nominano soggetti o persone incaricati di controllare, a cadenza regolare, che i tutori svolgano i loro compiti in modo soddisfacente. Detti soggetti o persone sono competenti anche per esaminare le denunce presentate da minori non accompagnati nei confronti del loro tutore. **A tal fine, i minori non accompagnati sono informati, in un modo adeguato all'età e in una lingua che essi comprendono, circa l'identità di detti soggetti o persone e sulle modalità di presentazione delle denunce, in condizioni di fiducia e sicurezza, nei confronti dei loro tutori.**

#### *Motivazione*

*When mentioning the necessary expertise the guardian should have, it is important to specify, as the Reception Directive does, that such expertise be aimed at enabling the guardian to perform his or her duties in the best interests of the child. Such expertise needs to be combined with appropriate and continuous training provided by the competent authorities. That the candidate to a position of guardianship hasn't a verified record of child-related crimes or offences is not enough. Other crimes or offences should also lead to discard a candidate, as the guardian is responsible for the overall well-being of the unaccompanied minor and should thus be a person of unblemished integrity. Even after appointment, regular checks of his/her criminal record are made necessary by the sensitive nature of the role. The expression "a disproportionate number" leaves too much room for interpretation, which may*

*lead to misuses. Need to be more prescriptive: the expression “adequate and limited number of unaccompanied minors” has this objective. The addition at the end of the subparagraph of paragraph 1 aims at encouraging and enabling children to participate in and contribute to the monitoring of guardianship systems.*

## **Emendamento 52**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Gli Stati membri forniscono formazione e sostegno adeguati ai membri del personale che, con tutta probabilità, dovranno rispondere alle esigenze in materia di salute mentale e fisica dei richiedenti che accedono al mercato del lavoro.***

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)	
<b>Riferimenti</b>	COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD)	
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	LIBE 15.9.2016	
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	EMPL 15.9.2016	
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Brando Benifei 9.9.2016	
<b>Esame in commissione</b>	28.2.2017	22.3.2017
<b>Approvazione</b>	11.4.2017	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 37	–: 9
	0: 4	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Renate Weber, Tatjana Ždanoka	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Maria Arena, Georges Bach, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Helga Stevens, Neoklis Sylikiotis, Anders Primdahl Vistisen, Flavio Zanonato, Gabriele Zimmer	
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Pilar Ayuso, Sergio Gaetano Cofferati, Andrejs Mamikins	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

37	+
ALDE	Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Yana Toom, Renate Weber
GUE/NGL	Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Gabriele Zimmer
PPE	Pilar Ayuso, Georges Bach, Deirdre Clune, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor
S&D	Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Sergio Gaetano Cofferati, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Maria João Rodrigues, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Flavio Zanonato
VERTS/ALE	Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

9	-
ECR	Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Ulrike Trebesius, Anders Primdahl Vistisen
ENF	Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin
NI	Lampros Fountoulis

4	0
ALDE	Martina Dlabajová
EFDD	Laura Agea
PPE	David Casa, Romana Tomc

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

## **ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI**

Ref: D(2017) 16954

On. Claude Moraes  
Presidente

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Signor presidente,

Il 15 settembre 2016 è stata portata all'attenzione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) - 2016/0222(COD). La commissione LIBE ha nominato relatore l'on. Sophia In't Veld.

Nella riunione del 27 ottobre 2016, i coordinatori della commissione per gli affari esteri (AFET) hanno deciso di fornire al relatore e alla commissione che Lei presiede un parere della commissione AFET sulla suddetta proposta sotto forma di lettera. In qualità di presidente della commissione per gli affari esteri, sono lieto di trasmetterLe tale parere.

Come specificato dalla Commissione nella motivazione della proposta di rifusione, occorre ridurre ulteriormente le discrepanze esistenti tra gli Stati membri per quanto riguarda i tipi di procedure usate, le condizioni di accoglienza disposte per i richiedenti e i tassi di riconoscimento, per poter istituire un autentico sistema europeo comune di asilo ed evitare gli oneri amministrativi e le problematiche di sicurezza derivanti dai movimenti secondari.

La commissione AFET ritiene che, nell'ambito dell'istituzione di tale sistema comune, sia fondamentale che l'Unione e i suoi Stati membri garantiscano il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nonché l'adeguato trattamento dei richiedenti più vulnerabili, in particolare i minori, sia non accompagnati che con la famiglia. La commissione AFET è convinta che i gruppi più vulnerabili dovrebbero beneficiare di un'assistenza speciale e di una maggiore protezione umanitaria nell'ambito del processo di integrazione, nel quadro di procedure di accoglienza attente alle questioni di genere. Essi dovrebbero ottenere garanzie particolari contro la violenza e le discriminazioni durante il processo di asilo, nonché lo status di soggiornanti e l'accesso ai servizi di base, comprese l'assistenza sanitaria e l'istruzione, conformemente al diritto applicabile (si veda la risoluzione del Parlamento del 5 aprile 2017 su come far fronte ai movimenti di rifugiati e migranti: ruolo dell'azione esterna dell'UE, al paragrafo 14).

In un contesto in cui la mobilità umana ha raggiunto un livello senza precedenti, con 244 milioni di migranti internazionali e, nel 2015, 65,3 milioni di persone obbligate a sfollare a causa di conflitti, destabilizzazione, violenze e violazioni dei diritti umani, la mancanza di coordinamento tra gli Stati membri nel settore della sicurezza costituisce uno dei principali punti deboli delle relazioni esterne dell'Unione. L'utilizzo più efficiente degli strumenti della politica di sicurezza e di difesa comune, con coerenza rispetto agli altri strumenti esterni e interni, dovrebbe essere alla base di una solida politica migratoria e dell'azione esterna dell'UE (si veda la risoluzione del Parlamento del 23 novembre 2016 sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune, paragrafi 2 e 5).

In linea con quanto votato dal Parlamento lo scorso 5 aprile, il sistema europeo comune di asilo dovrebbe prevedere la possibilità che le richieste di asilo possano essere presentate – e il relativo trattamento possa avere luogo – anche al di fuori dell'UE o alle sue frontiere (si veda la risoluzione del Parlamento su come far fronte ai movimenti di rifugiati e migranti: ruolo dell'azione esterna dell'UE, al paragrafo 47).

Vorrei altresì porre in rilievo l'importanza di sviluppare stretti partenariati con i paesi candidati e potenziali candidati all'adesione all'UE della regione dei Balcani occidentali sulle questioni relative alla migrazione, come pure di fornire il sostegno e la cooperazione necessari alla gestione dei flussi migratori nella regione, conformemente all'articolo 8 del trattato sull'Unione europea (si veda la risoluzione del Parlamento su come far fronte ai movimenti di rifugiati e migranti: ruolo dell'azione esterna dell'UE, al paragrafo 47).

La Commissione segnala che la proposta è coerente con la politica globale di lungo termine per una migliore gestione della migrazione, che mira a ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare, a rendere sicure le frontiere esterne e a garantire una politica di asilo forte e una nuova politica di migrazione legale. Tuttavia, non si fa riferimento al rafforzamento della coerenza, conformemente all'articolo 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, rispetto alle relazioni esterne dell'UE con i paesi terzi e alla politica di allargamento.

Vorrei pertanto richiamare l'attenzione del relatore, on. In't Veld, e dei membri della commissione LIBE su questi aspetti, in vista dell'adozione della posizione del Parlamento sulla rifusione della suddetta direttiva.

Distinti saluti.

David McAllister



## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

<b>Titolo</b>	Norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)	
<b>Riferimenti</b>	COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD)	
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	13.7.2016	
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	LIBE 15.9.2016	
<b>Commissioni competenti per parere</b> Annuncio in Aula	AFET 15.9.2016	EMPL 15.9.2016
<b>Pareri non espressi</b> Decisione	AFET 8.9.2016	
<b>Relatori</b> Nomina	Sophia in 't Veld 5.9.2016	
<b>Esame in commissione</b>	31.1.2017	23.3.2017
<b>Approvazione</b>	25.4.2017	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: –: 0:	42 9 3
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss	
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Jonás Fernández, Karoline Graswander-Hainz, Momchil Nekov, Marco Valli, Julie Ward	
<b>Deposito</b>	10.5.2017	

## VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

42	+
ALDE	Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld
EFDD	Marco Valli
GUE/NGL	Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
PPE	Heinz K. Becker, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina
S&D	Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer
Verts/ALE	Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Bodil Valero

9	-
ECR	Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek
EFDD	Raymond Finch, Kristina Winberg
ENF	Auke Zijlstra
NI	Udo Voigt

3	0
PPE	József Nagy, Emil Radev, Csaba Sógor

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti